SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ----

161^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

Presidenza del vice presidente GRANELLI, indi del presidente SPADOLINI e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 5	generali e degli spedizionieri doganali» (1140):
DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazione e assegnazione . 5	* Pagliarini (Lega Nord)
SUI LAVORI DEL SENATO PRESIDENTE 6 * CROCETTA (Rifond. Com.) 6 CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM-	DANIELE GALDI (PDS) 1 PONTONE (MSI-DN) 1 ROMEO (PSI) 1 INNOCENTI (DC) 1 DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste) 1
BLEA 7 DISEGNI DI LEGGE	MERIGGI (Rifond. Com.)
Rinvio in Commissione:	Discussione e approvazione:
«Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore del- l'autotrasporto di cose per conto di terzi»

161° SEDUTA

Ÿ

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

(1232) (Approvato dalla Camera dei depu-	Approvazione:
tati) (Relazione orale): PRESIDENTE Pag. 15 e passim FABRIS (DC), relatore 15, 19, 20 SARTORI (Rifond. Com.) 15 SENESI (PDS) 17, 21 CARTA, sottosegretario di Stato per i trasporti 19 FAGNI (Rifond. Com.) 21, 34 COVELLO (DC) 22	«Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (1038) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): DE MATTEO (DC), relatore
PAIRE (Liber.) 31 LIBERATORI (PSI) 33 PONTONE (MSI-DN) 34	Discussione e approvazione:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (1233) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): Franza (PSI), relatore	«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993» (1149) (Relazione orale): * GRAZIANI Antonio (DC), relatore
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN- TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 39	Deliberazione sul <i>Doc</i> . IV, n. 96:
DISEGNI DI LEGGE	PRESIDENTE
Approvazione:	
«Ratifica ed esecuzione del protocollo re- cante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e preveni- re le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989» (1033) (Approvato dalla Came-	Deliberazione sul Doc. IV, n. 97: PELLEGRINO (PDS), f.f. relatore
ra dei deputati) (Relazione orale): * GRAZIANI Antonio (DC), relatore	Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi del- l'articolo 78, comma 3, del Regolamento: «Conversione in legge del decreto-legge 14
affari esteri 40	maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone
Approvazione:	detenute affette da infezioni da HIV e di
«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di• imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990» (1034) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	tossicodipendenti» (1240): PRESIDENTE
* Graziani Antonio (DC), relatore	Ruffino (DC)

161° SEDUTA AS	A ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO		
RICHIAMO AL REGOLAMENTO)	Assegnazione	
Presidente	Pag. 66	Ritiro di firme 72	
Tedesco Tatò (PDS)	66	Apposizione di nuove firme	
DISEGNI DI LEGGE Ripresa della discussione sul par	ere espres-	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO- CEDERE IN GIUDIZIO	
so dalla 1ª Commissione perm sensi dell'articolo 78, comma 3 lamento, in ordine al disegn	, del Rego-	Deferimento	
n. 1240:	o ui legge	INCHIESTE PARLAMENTARI	
* ACQUARONE (DC)		Deferimento	
* CONTRI, ministro senza portafor affari sociali	glio per gli 67	Apposizione di nuove firme	
Votazione nominale con scruti		PETIZIONI	
taneo		Annunzio 73	
ORDINE DEL GIORNO PER LA DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1993		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	
ALLEGATO		Annunzio73,74	
DISEGNI DI LEGGE		Interrogazioni da svolgere in Commissione 95	
Trasmissione dalla Camera dei d	leputati 71	N. B. – L'asterisco indica che il testo del discor-	
Annunzio di presentazione	71	so non è stato restituito corretto dall'oratore	

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10). Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Brescia, Condorelli, Covi, De Cinque, Di Stefano, Gianotti, Graziani Augusto Guido, Leone, Minucci Adalberto, Pagano, Pulli, Santalco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino e Ferrari Bruno, a Kiev, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Calvi, D'Amelio, Florino, Ranieri, Rapisarda e Robol, a Napoli, Brutti, Cabras e Ferrara Salute, a Salerno, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 25 maggio 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica» (1258).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione

不 我们是我们是我们的 医巴耳氏试验 好你

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

agroalimentare) previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, tenutasi ieri pomeriggio, il presidente Spadolini ha riferito dell'incontro da lui avuto venerdì scorso con il Presidente della Camera, con i Presidenti delle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento e con i relatori sulle proposte di legge elettorale.

Su tale materia le due Commissioni lavoreranno sul piano procedurale in stretto coordinamento attraverso i rispettivi uffici di Presidenza al fine di consentire l'esame nelle due Assemblee dei distinti progetti di legge nel mese di giugno.

Per quanto riguarda la riforma elettorale per il Senato, si è stabilito che l'Aula ne inizi la trattazione martedì 22 giugno. In una successiva riunione dei Capigruppo saranno stabiliti tempi e modi per l'esame di tale importante provvedimento.

Il calendario della settimana dall'8 all'11 giugno è stato integrato con l'esame del disegno di legge costituzionale in materia di immunità parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella stessa settimana e nella settimana successiva saranno anche discussi decreti-legge in scadenza approvati dalle Commissioni o trasmessi dalla Camera dei deputati.

CROCETTA. Signor Presidente, domando di parlare sulle comunicazioni della Presidenza a proposito della legge elettorale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, se ho ben compreso, la data d'inizio della discussione del provvedimento è una data di massima, nel senso che a conclusione dei lavori della Commissione dovrà riunirsi la Conferenza dei Capigruppo per decidere il relativo calendario.

Vorrei ribadire la posizione del Gruppo di Rifondazione comunista su tale proposta di legge. Abbiamo dichiarato pubblicamente anche ieri 161° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

durante la Conferenza dei Capigruppo che nella discussione della riforma elettorale non procederemo ad una azione ostruzionistica. Questo però non significa che il nostro Gruppo accetterà senza approfondimenti la discussione sulla legge elettorale.

Ci riserviamo quindi di intervenire nel merito, di approfondire seriamente la questione e pertanto riteniamo che i tempi indicati non siano sufficienti per un adeguato approfondimento. Fare celermente va bene, ma non significa fare male come qualche volta si vuole. Noi siamo per fare bene e, se sarà necessario qualche slittamento, annunciamo fin d'ora che lo richiederemo. Questo era quanto volevamo dichiarare in maniera che rimanesse agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, intanto voglio togliere ogni dubbio: lei ha capito bene e quindi può essere sereno nelle sue valutazioni. La decisione dei Capigruppo è stata nel senso di indicare la data dell'inizio dei lavori su questa materia e di fissare contemporaneamente una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che ne esaminerà nel dettaglio lo svolgimento. Naturalmente prendo atto della sua importante dichiarazione, cioè che il Gruppo di Rifondazione comunista non intende fare ostruzionismo su un provvedimento di questa rilevanza bensì esercitare fino in fondo i suoi diritti costituzionali di minoranza del Parlamento della Repubblica, Nulla può impedire evidentemente lo svolgersi di questa funzione. Tutti però sappiamo che, a referendum avvenuto, vi è una grande attesa nel paese sulla capacità del Parlamento di darsi il più rapidamente possibile, bene e senza limitare i diritti della minoranza, una legge elettorale che consenta di riannodare più efficacemente il rapporto tra eletti ed elettori. Ciò non intaccherà per nulla i diritti e le prerogative del Parlamento che sono garantiti dalla Presidenza.

CROCETTA. La ringrazio, signor Presidente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea del Senato per i giorni 8 e 9 giugno 1993 ed il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea del Senato per il periodo dal 10 al 17 giugno 1993.

1、1000年、中央日前、人工學學等後,學院及於學院學者與教育學院等有所等的。各個的一個問題的人

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Martedì	8 giugno	(antimeridiana) (h. 10)	
Mercoledì	9 »	(antimeridiana) (h. 10)	
Giovedì	10 »	(antimeridiana) (h. 10)	
Venerdì	11 »	(antimeridiana) (h. 10)	
(se necessaria)			

- Disegni di legge nn. 402-809 Recupero veicoli a motore
- Disegno di legge n. 157 Denominazione provincia di Verbania
- Disegni di legge nn. 227-292 Comitato di bioetica
- Disegno di legge costituzionale n. 635-B
 Modifiche statuti speciali (Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati. Seconda deliberazione del Senato) (Votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)
- Disegno di legge costituzionale n. 499-B
 Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dalla Camera) (Votazione con la presenza del numero legale)
- Autorizzazioni a procedere in giudizio
- Disegno di legge n. 1180 Conversione in legge del decreto-legge sul Ministero delle partecipazioni statali (Presentato al Senato - scade il 23 giugno 1993)
- Disegno di legge n. Conversione in legge del decreto-legge sulla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 14 giugno 1993)
- Disegno di legge n. Conversione in legge del decreto-legge sulle acque di balneazione (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 14 giugno 1993)

Le votazioni sui disegni di legge costituzionale e sulle autorizzazioni a procedere in giudizio avranno luogo nella seduta di mercoledi 9 giugno.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Martedì	15	giugno	(antimeridiana) (h. 10)
Mercoledì	16	»	(antimeridiana) (h. 10)
Giovedì	17	»	(antimeridiana) (h. 10)

- Disegno di legge n. Conversione in legge del decreto-legge sulla commercializzazione del grano (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati scade il 18 giugno 1993)
- Disegno di legge n. Conversione in legge del decreto-legge sulle camere di commercio (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 18 giugno 1993)
- Disegno di legge n. Conversione in legge del decreto-legge sugli enti pubblici trasformati in spa (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati scade il 20 giugno 1993)
- Mozione n. 104 sui movimenti di opposizione al Governo iraniano
- Votazione per l'elezione di un componente la Commissione per l'Istituto di emissione (Voto con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1240 Conversione in legge del decreto-legge sui detenuti affetti da HIV (Presentato al Senato - voto finale entro il 16 giugno 1993)

La votazione per l'elezione di un componente la Commissione per l'Istituto di emissione avrà luogo nella seduta di mercoledì 16 giugno.

Il Presidente è autorizzato ad inserire nel calendario decreti-legge in scadenza, conclusi dalle Commissioni o trasmessi dalla Camera dei deputati.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali» (1140)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali» (1140).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

COVIELLO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVIELLO, relatore. Signor Presidente, voglio informare l'Aula che la Commissione non ha ancora concluso i lavori sul decreto. Essa ha a lungo discusso, anche a seguito del dibattito che si è sviluppato in quest'Aula sul precedente decreto che è stato reiterato integralmente, e devo dire che, ferma restando la valutazione della Commissione di sopprimere l'articolo 5 dopo aver sentito il nuovo Ministro che ha formulato una sua proposta, la Commissione stessa attendeva da parte del Governo la correzione degli articoli 1 e 2, per realizzare azioni tese ad integrare il reddito dei dipendenti delle imprese degli spedizionieri, in modo da colmare la lacuna creatasi a seguito della soppressione dell'articolo 5. Ieri la Commissione ha deciso di continuare la discussione su questo decreto e ne chiede all'Aula il consenso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete ascoltato, il relatore propone una questione sospensiva per il rinvio del provvedimento in Commissione.

Su tale proposta può prendere la parola un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

PAGLIARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, vengo ora a conoscenza dell'idea di rinviare la discussione. Vi sono 5.000 famiglie in crisi che non hanno certezze e che non sanno come sarà il loro domani, mentre le persone che quotidianamente hanno con loro lavorato gomito a gomito, cioè gli spedizionieri francesi, sono già tutti sistemati, hanno seguito i loro bravi corsi professionali ed ora sono tranquilli. Pertanto deploro profondamente non tanto l'idea di rinviare la discussione, ma il fatto che si discuta adesso una questione che andava affrontata più di un anno fa. Ritengo che non si debba aspettare neanche cinque minuti perchè è necessario dare certezze sul futuro a queste famiglie che sono veramente in crisi.

Non siamo d'accordo con questa proposta di rinvio: togliamoci la giacchetta, lavoriamo, stiamo qui fino a notte, ma risolviamo questi problemi umani.

DANIELE GALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, anch'io devo dichiarare la mia insoddisfazione per come procede la discussione sul decreto-legge n. 94.

Desidero sottolineare che vi sono migliaia di famiglie (il decretolegge riguarda 5.500 lavoratori) a cui bisogna dare una risposta. Adesso 161° SEDUTA

o standina die Villender Van die een Pohalike die konstruktie konstruktie konstruktie die een voor voor voor e

26 Maggio 1993

si sta nuovamente discutendo sull'articolo 5. C'è una valutazione diversa da parte dei due Ministeri: a fronte della prevista assunzione di 2.000 persone presso il Ministero delle finanze, manca ogni proposta da parte del Ministero del lavoro. Dobbiamo risolvere al più presto la situazione e decidere se estendere l'applicazione degli ammortizzatori sociali (lo abbiamo già chiesto nella precedente discussione), se consentire il prepensionamento per coloro che hanno raggiunto la soglia della pensione di anzianità o lo sblocco delle pensioni di anzianità per coloro che malgrado abbiamo già maturato 35 anni di attività lavorativa, non potranno andare in pensione fino al 1994 per effetto degli ultimi provvedimenti adottati in materia.

Per questi motivi, chiedo che il decreto-legge venga reiterato e contenga le proposte che la Commissione ha esaminato durante la discussione. Chiediamo un serio impegno affinchè la questione venga risolta in tempi brevissimi; essa non è più dilazionabile.

Colgo questa occasione per segnalare all'onorevole Ministro che, nonostante l'apposita circolare che è stata emanata, vi sono uffici decentrati dell'INPS che ancora non hanno ottemperato al riconoscimento della cassa integrazione e alla predisposizione delle liste di mobilità.

Siamo giunti alla fine di maggio e i lavoratori che non sono più occupati dal 1º gennaio non hanno ancora ricevuto una lira. Signor Presidente, anche per questo, chiedo un intervento immediato ed urgente presso le sedi decentrate dell'INPS da parte del Ministero.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, noi siamo meravigliati, anzi direi che non ci meravigliamo del comportamento della maggioranza perchè è incapace di governare.

È stato detto che con il sistema elettorale la situazione doveva cambiare: gli elettori si sarebbero avvicinati agli eletti ed il popolo sarebbe stato ben rappresentato. Tuttavia, onorevoli colleghi, qui non si tratta di rappresentanza, ma di incapacità del Governo di portare avanti il proprio lavoro. È questa la verità! Se le minoranze sono disponibili a lavorare, se hanno dato tutto il proprio contributo possibile ed immaginabile per discutere, migliorare e convertire in legge il decreto-legge, non capisco per quale motivo la maggioranza non dimostri la stessa disponibilità e non sia pronta alla collaborazione.

Onorevoli colleghi, vi sono persone che soffrono, lavoratori che hanno bisogno di ricevere quanto è necessario per mantenere le proprie famiglie e il Governo si «bamboleggia» per approfondire questo e quell'aspetto. È necessario approvare il più presto possibile il decretolegge e pervenire alla conclusione della discussione sui disegni di legge in sospeso.

È necessario impegnarsi seriamente, se vogliamo lavorare per gli interessi del popolo italiano e non trastullarci e perdere tempo sugli interessi della maggioranza.

こう みずんさい はななない かんかい なんかい

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

ROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Signor Presidente, anche noi siamo favorevoli ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, ma senza demagogie. Non è questione di maggioranza o di minoranza: la Commissione ha deciso a larghissima maggioranza di chiedere – così come ha fatto il senatore Coviello – il rinvio del provvedimento in Commissione, perchè l'emendamento all'articolo 5, che è parte portante del provvedimento, non ha copertura finanziaria. Inoltre, l'approvazione di detto articolo rappresenterebbe – a nostro avviso – una grave violazione del principio della parità tra i cittadini che intendono concorrere per essere assunti presso la pubblica amministrazione. Si aggiunga altresì che si tratterebbe di un provvedimento estremamente iniquo. Infatti, vi sarebbero dipendenti licenziati ed espulsi dal processo produttivo perchè le aziende presso cui lavorano non possono far ricorso all'applicazione di ammortizzatori sociali.

Se si vuole risolvere (come bisogna fare) con carattere di priorità e rilievo strategico il problema dell'efficienza della pubblica amministrazione, non si può ricorrere a provvedimenti come questo. Da ciò deriva l'invito al Governo a rivedere l'articolo 5 estendendo l'applicazione degli ammortizzatori sociali previsti per altri lavoratori. Per queste ragioni, condividiamo la proposta di rinvio in Commissione, sede dove il neo Ministro si è già impegnato ad apportare i necessari correttivi.

INNOCENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INNOCENTI. Signor Presidente, l'11^a Commissione permanente, che si occupa dei problemi del lavoro e della previdenza sociale, con larga maggioranza ha deciso quel che poi in Aula il senatore Coviello questa mattina ha esplicitato. Come diceva il senatore Romeo, il problema è molto più complicato di quanto possa sembrare e semplicisticamente venga interpretato. Non c'è un «bamboleggiarsi» tra Governo e Parlamento su un argomento di estrema delicatezza che riguarda circa 5.500 lavoratori; si tratta piuttosto di trovare una soluzione che sia equa per tutti, visto e considerato che con la soppressione dell'articolo 5, rebus sic stantibus, vi è l'assoluta impossibilità di intervenire nei confronti di 2.000 persone che non vengono assunte dalla pubblica amministrazione. Per recuperare a queste persone quegli ammortizzatori sociali di cui beneficiano i rimanenti 3.500 lavoratori vi è la necessità della copertura finanziaria, che al momento non esiste.

Non solo: come sottolineava il senatore che mi ha preceduto, il problema di fondo è di trovare una reale forma di intervento equo e giusto. Di fronte ad una vertenza sociale e sindacale di dimensioni anche nazionali, frutto anche – perchè no? – dell'imprevidenza, in quanto si sapeva che una volta arrivato a regime l'accordo internazionale queste conseguenze sarebbero state concrete, di fronte alla disoccupazione serpeggiante di specifiche categorie, non si può sistematica-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

mente ricorrere alla immissione nel pubblico impiego. Contro questo modo di ragionare, che spesso ha informato i provvedimenti del Governo, la Commissione ha ritenuto opportuno e doveroso tornare a discutere sulla questione, d'accordo con il Governo.

In questa prospettiva, il Gruppo della DC appoggia la proposta avanzata dal senatore Coviello. (Applausi dal Gruppo della DC).

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, ho già manifestato, in occasione della discussione del precedente decreto-legge, il parere contrario al rinvio. Non si tratta di una vertenza nazionale ma della conseguenza di una modifica della situazione europea seguita all'abolizione di alcune dogane interne e di confine. È un problema che si poneva da parecchio tempo.

Ci troviamo dinanzi a questo secondo decreto-legge, ad una seconda richiesta di rinvio, con persone che sono state licenziate dal 1º gennaio a seguito di un accordo e di una determinata situazione internazionale. Queste persone non usufruiscono di ammortizzatori sociali e si trovano in condizioni peggiori rispetto a qualunque altro lavoratore.

Non è possibile allora cinchischiare e rinviare nel modo proposto. Si permetta quanto meno che vi sia l'accesso alla cassa integrazione; si permetta almeno che venga applicata la prima parte del decreto-legge. Invece nulla si fa, le persone in questione non possono usufruire di alcun ammortizzatore sociale e sono senza lavoro da sei mesi: per questo non si può aderire alla proposta di rinvio.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, anche noi riteniamo necessario dare a questi lavoratori una risposta, data la situazione incredibile che stanno vivendo. Hanno perso il lavoro per un fatto da tempo prevedibile. Il 1º gennaio 1993 ci sarebbe stata l'abolizione delle dogane, il Governo avrebbe dovuto intervenire per tempo, ma non lo ha fatto.

Riteniamo dunque che sia giusto e corretto, tenendo conto anche delle argomentazioni espresse dai colleghi, dare una risposta immediata ai problemi dei lavoratori. Il rinvio non può considerarsi una risposta, anche se non so se siamo in condizione di esaminare il provvedimento. Desideriamo comunque esprimere la nostra protesta ed il nostro sconcerto di fronte ad una situazione che andava affrontata già mesi fa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

* PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Aula di Palazzo Ma-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

dama conosce la storia del provvedimento e la risposta che il governo Amato aveva dato alla crisi di questo settore, derivante da accordi internazionali, in particolare dall'entrata in vigore del mercato comune e dalla conseguente abolizione di una serie di operazioni alle frontiere.

La risposta consisteva nel prevedere per una parte dei lavoratori (3.500 unità) l'applicazione degli ammortizzatori sociali, in particolare la cassa integrazione, e per 2.000 unità la possibilità di immissione nell'amministrazione finanziaria a seguito di domanda e colloquio.

Già in sede parlamentare, qui al Senato, sia in Commissoine che in Aula, era emersa una giusta contrarietà, sotto il profilo dei princìpi, a tale immissione nella pubblica amministrazione a seguito di domanda e di colloquio, con una argomentazione evidente, cioè che una procedura di questo tipo avrebbe intaccato il principio costituzionale della parità dei diritti dei cittadini.

Il nuovo Ministro della funzione pubblica ha supportato, giustamente, dal punto di vista del Governo, questa posizione, per cui 2.000 lavoratori non sono coperti da alcuna provvidenza.

Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore di rinvio in Commissione. Esaminando la questione anche in termini pragmatici, occorre considerare che il decreto-legge scade il 4 giugno: i due rami del Parlamento, la prossima settimana, sospenderanno i propri lavori per impegni connessi alla consultazione elettorale amministrativa del 6 giugno.

Si tratta di reiterare il decreto, estendendo la copertura, quanto meno degli ammortizzatori sociali, a tutti i dipendenti spedizionieri, anche per evitare un conflitto drammatico che potrebbe insorgere tra lavoratori dello stesso settore per i quali si determinerebbe una disparità di trattamento all'interno della medesima categoria.

Ritengo che la discussione di stamattina, come il prosieguo del dibattito in Commissione, siano utili: nel reiterare il provvedimento, il Governo, da un lato, potrà confermare quanto già stabilito per i 3.500 lavoratori coperti dalla cassa integrazione, stimolando anche l'approvazione dei progetti di formazione previsti nel testo, e dall'altro, estendere ai 2.000 lavoratori non coperti dalla cassa integrazione l'applicazione di tutti i possibili ammortizzatori sociali prevedendo eventualmente deroghe al blocco dei prepensionamenti così che quei lavoratori che hanno raggiunto il limite contributivo possano godere della pensione.

Riteniamo utile – ripeto – la discussione che si è svolta stamani. Il Ministero del lavoro ha avuto sempre una posizione chiara a tutela dei diritti e delle difficoltà dei lavoratori. Questi giorni che si sono persi hanno fatto chiarezza sulla questione. Questi elementi consentiranno al Ministro di intervenire in sede collegiale, allorchè sarà reiterato il decreto, per estendere gli ammortizzatori sociali e raccogliere i suggerimenti venuti in sede parlamentare.

Mi permetto di aggiungere, come la senatrice Daniele Galdi già sa, in relazione alle difficoltà da parte dell'INPS di applicazione della cassa integrazione per i 3.500 dipendenti che già avevano diritto di goderne, che il Ministero del lavoro prontamente ha emesso una circolare che reca le giuste direttive all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Non mancheremo di vigilare perchè queste direttive siano puntualmente applicate.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1140, presentata dal senatore Coviello.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (1232) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Fabris.

FABRIS, relatore. Signor Presidente, come lei ha poc'anzi ricordato, la Commissione ha licenziato ieri, dopo accurato esame, il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, con una proposta di conversione in legge del testo così come ci è pervenuto dalla Camera. (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è difficile per il relatore svolgere il suo compito se c'è questo assembramento rumoroso.

FABRIS, relatore. Vi è un ordine del giorno che in qualche modo integra, se così si può dire, il testo del provvedimento e dà conto delle nostre riserve, dei nostri dubbi ed anche della volontà di approvare il provvedimento che fa in qualche modo onore ad un accordo intervenuto con la categoria degli autotrasportatori all'indomani della famosa vertenza.

Su questo mi riservo comunque di intervenire dopo aver ascoltato la discussione generale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Sartori. Ne ha facoltà.

SARTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, in ordine alla conversione del decreto-legge n. 82 del 29 marzo 1993, in materia di misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi, il Gruppo di Rifondazione comunista, intervenendo nel dibattito, non può non sottolineare la specificità dell'argomento in discussione.

Come sempre più spesso accade in questo sistema particolarmente distorto, si è usato il decreto come forma normale di legislazione, senza la necessaria elaborazione e discussione degli argomenti da parte degli organismi parlamentari a ciò deputati.

26 Maggio 1993

Si tratta di un argomento che può sembrare di poco conto, mentre investe uno dei settori, quello dell'autotrasporto di merci, più particolari e di grande interesse e di interrelazioni, non solo economiche ma soprattutto di sviluppo e di avvicinamento dell'Italia a quell'Europa di Maastricht a cui da tempo ci si rivolge.

È chiaro che il trasporto merci non tocca soltanto l'interesse degli addetti ai lavori che, a quanto si legge nell'articolato, hanno denunciato il grave fenomeno dell'abusivismo. In quanti settori esiste questo fenomeno? Non esistono già leggi e norme del codice civile che determinano le pene per gli abusi? E mi domando, quanti abusi di doppio e triplo lavoro vi sono in Italia?

Tornando al tema in discussione, la norma non riguarda solo gli addetti, ma l'intero settore del trasporto e della mobilità in Italia, e quindi il collegamento tra il nostro paese e l'Europa; questo non solo sotto il profilo della regolamentazione del trasporto su gomma, ma anche con riferimento al trasporto plurimodale di cui da tempo si fa un gran parlare, ma del quale si sono avute poche realizzazioni. A questo riguardo basta confrontare i dati statistici degli ultimi 10-15 anni per verificare chi sale e chi scende nelle classifiche della scala e dei vettori sia su gomma, sia su ferrovia, sia via mare.

Sarebbe inutile e pleonastico parlare di quanto era stato progettato sulla carta nel piano dei trasporti e nel piano degli interporti, ipotizzando la integrazione delle modalità di trasporto merci, che avrebbero dovuto utilizzare quelle autostrade d'acqua che circondano la nostra nazione e che poco costano all'utente e quindi al cittadino.

Sembra superfluo, ma forse è opportuno ricordare il costo ecologico e il prezzo ambientale che il trasporto su gomma fa pagare al nostro paese, lungo e stretto, e soprattutto il costo in vite umane, su quelle strade ormai divenute solo nastri trasportatori di merce di ogni tipo e dimensione.

Non serve quindi, secondo la nostra visione, parlare di una legge che sta al di fuori di una logica complessiva e di un preciso quadro di riferimento; solo se considerata all'interno di quest'ultimo e legandone gli obiettivi ad un progetto generale si potrà poi correttamente regolamentare il settore specifico.

Nel merito delle proposizioni, paiono assurde due formulazioni: quella relativa alla confisca della merce, che farebbe pagare ai proprietari del bene trasportato la irregolarità del mezzo di trasporto, e quella della classificazione come straordinario del trasporto del bestiame.

Ma al di là di queste specifiche considerazioni, una serie di disposizioni generali vanno, a nostro parere, in senso inverso a quello richiesto dalla libera concorrenza. Si evince una tendenza alla concentrazione delle imprese che ricreerà quei monopoli, che poi saranno debitamente protetti – e penso che di esempi in Italia ce ne sia più di uno - riproducendo di fatto blocchi di dominio i quali, partendo da arroccamenti e da accordi tariffari, irrigidiranno gli albi chiusi, le singole attività; si ricostituiranno in tal modo quei centri forti di potere che di fatto sono l'antitesi della libera concorrenza che anima il mercato e stabilisce il fluttuare della domanda e dell'offerta con relative influenze sui prezzi e sui valori.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Quando si parla di agevolazioni, a nostro modo di vedere, di fatto si distorce la libera concorrenza, soprattutto nei confronti di alcuni paesi e di alcuni luoghi in cui tali incentivi non ci sono. E qui mi richiamo alle tante raccomandazioni della Comunità europea in ordine alle numerose agevolazioni previste in Italia.

Con questo modo di ragionare, si vuole incoraggiare uno sviluppo non inquadrato in un contesto generale, ma considerato solo in senso lobbistico e di potere. Credo che solo dopo aver compiuto delle scelte di fondo si potrà, se tali saranno le decisioni del Parlamento, incentivare alcuni investimenti, come ad esempio quelli mirati al trasporto combinato, all'intermodalità e alla plurimodalità.

Per i motivi esposti, il Gruppo di Rifondazione comunista darà voto contrario su questo testo. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Senesi. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare la nostra posizione sul provvedimento in esame che, come abbiamo già annunciato, si tradurrà in un voto negativo. Noi riteniamo infatti che questo provvedimento sia, come sempre, parziale; esso è nato da intese di tipo economico con la categoria dell'autotrasporto, ma ha via via assunto la caratteristica di intervento nel rapporto fra committenza e autotrasportatori, senza però affrontare il problema centrale, che a nostro parere i Governi che finora si sono occupati di questo tema non hanno mai risolto.

La politica di fondo impostata dalle leggi d'intervento per questa categoria tendeva a ristrutturare il settore, caratterizzato dall'eccesso di offerta che viene dal mondo dell'autotrasporto, a controllare l'abusivismo e a trovare un modo equilibrato perchè il sistema delle merci passasse dalla gomma al sistema combinato (ferroviario o navale che sia).

Questo decreto-legge quindi vuole semplicemente onorare impegni che nel passato erano stati assunti e di cui ci facciamo carico, tant'è che non abbiamo presentato emendamenti ed intendiamo rispettare la scadenza in esso contenuta. Nel merito però ne critichiamo l'impostazione proprio per l'assenza di strategia globale che lo caratterizza.

Mi esprimerò successivamente sull'impegno che la Commissione richiede al Governo con l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1232,

esaminata la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento allo stesso disegno di legge n. 1232,

161ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 MAGGIO 1993

considerata comunque l'opportunità di concludere l'iter di un decreto-legge più volte reiterato, che affronta i problemi dell'autotrasporto merci solo parzialmente, non tenendo organicamente conto dei rapporti con tutti i soggetti interessati,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento circa le linee di intervento nel sistema del trasporto delle merci, con riguardo anche alle prospettive di sviluppo del trasporto combinato;

ad indicare i propri indirizzi in tema di piani urbani del traffico, con particolare riferimento alla distribuzione delle merci nelle aree urbane;

a presentare al Parlamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto un disegno di legge di riforma del settore dell'autotrasporto merci e della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificata dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e dal decreto in conversione, ispirato ai seguenti principi:

- 1) progressivo adeguamento alla normativa comunitaria soprattutto per quanto riguarda la graduale liberalizzazione dell'accesso al mercato e del meccanismo di formazione dei prezzi, precisando le connessioni con il trasporto marittimo e ferroviario;
- 2) differenziazione delle ipotesi di affidamento del trasporto ad un vettore sprovvisto di autorizzazione dall'ipotesi di affidamento del trasporto stesso ad un vettore autorizzato che utilizzi un veicolo non abilitato, prevedendo nel primo caso la responsabilità congiunta del committente e nel secondo caso la responsabilità esclusiva dell'impresa di trasporto;
- 3) revisione delle agevolazioni in essere al fine di individuare strumenti mirati per favorire lo sviluppo del trasporto combinato, attraverso la formazione di imprese medio-grandi e tecnologicamente avanzate ovvero di consorzi di piccoli imprenditori;
 - 4) maggiore tutela della sicurezza della circolazione;
- 5) considerazione delle specifiche esigenze di taluni operatori economici con riguardo, ad esempio, all'esclusione dalla sfera di applicazione della legge n. 122 del 1992 per quanto concerne le macchine agricole e le macchine operatrici e alla individuazione come trasporti eccezionali dei veicoli che trasportano animali vivi solo se ciò avviene con attrezzature speciali eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 del Codice della strada.

9.1232.1. LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1232,

rilevato che l'articolo 14 del decreto-legge 29 marzo 1992, n. 82, modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

impegna il Governo:

a riconsiderare la formulazione del citato articolo 10, e la materia del trasporto in condizioni di eccezionalità in relazione alle 161a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

reali e motivate esigenze della sicurezza stradale, in particolare per quanto concerne il trasporto di animali, inserendo le opportune modifiche nel corso dei lavori del comitato interministeriale costituito allo scopo di rivedere il nuovo Codice della strada.

9.1232.2,

LA COMMISSIONE

FABRIS, relatore. Signor Presidente, devo ringraziare i colleghi che sono intervenuti, perchè hanno illustrato la posizione emersa in Commissione e che si può così riassumere: crediamo di dover onorare un impegno e quindi approviamo il decreto. Siamo convinti che esso non affronti i problemi essenziali del trasporto merci, soprattutto l'esigenza di un collegamento con la realtà del trasporto marittimo e ferroviario. Siamo anche convinti che nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati potevano essere evitate alcune precisazioni che certamente nuocciono alla sinteticità del testo e soprattutto non colgono l'essenza dei problemi che dovevano essere affrontati.

Per evitare di ritardare in qualche modo l'approvazione e quindi l'applicazione del provvedimento chiedo all'Assemblea di convertire in legge il decreto-legge. Abbiamo però presentato un ordine del giorno, che non vuole essere una mera rivendicazione di fatti, quanto piuttosto una sorta di elencazione di problemi e situazioni che devono essere affrontati con altro provvedimento, tenendo conto tra l'altro che in data 24 maggio è intervenuto da parte dell'autorità garante della concorrenza del mercato un preciso richiamo alle regole che la nostra appartenenza all'Europa comunitaria in qualche modo ci impone. L'ordine del giorno serve dunque più come promemoria per un eventuale ulteriore provvedimento, anche se non tralasceremo le eventuali opportunità che si presenteranno nel corso dei prossimi mesi per inserire in altri provvedimenti, che abbiano una qualche analogia col tema in discussione, le diverse soluzioni prospettate. L'ordine del giorno n. 1 adempie a questo compito. Invece, l'ordine del giorno n. 2 richiama una fattispecie che in qualche modo ci ricorda ancora una volta come il recente codice della strada non abbia certamente contemplato con la doverosa obiettività tutta una serie di situazioni. Il Governo stesso ha ritenuto di istituire un comitato interministeriale per rivedere il nuovo codice della strada. L'ordine del giorno fa riferimento in particolare all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soprattutto per quel che riguarda taluni problemi del mondo agricolo.

Infine, visto e considerato che non tralasceremo di porre in atto iniziative legislative o in qualche modo ci agganceremo ad altre che ci potranno venire dal Parlamento e dal Governo, invito il collega Paire a ritirare i suoi emendamenti: le obiezioni da lui avanzate sono nella sostanza da noi condivise, si tratta solo di trovare il momento e le modalità per poterle inserire in provvedimenti adeguati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

CARTA, sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile. Signor Presidente, a me non sfugge che alcune osservazioni

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

espresse in ordine al decreto in esame abbiano una certa fondatezza e non sfugge neanche agli onorevoli senatori che questo decreto è nato in un momento di forte tensione e quindi ha risentito sicuramente della parzialità, che viene da tutti richiamata e lamentata, nel riordino del trasporto per conto terzi. Ciò costituisce indubbiamente un limite, ma nel contempo è però un fatto che il provvedimento non può non essere approvato in questa sede in quanto è frutto di una forte mediazione. Una non approvazione provocherebbe una riesplosione di una conflitualità che avrebbe un'incidenza in vari settori del paese.

Non metto in dubbio che vi sia la necessità, come richiamato sia nella premessa sia nel dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, di porre mano quanto prima ad un provvedimento che affronti il problema del trasporto nella sua globalità non intervenendo solo sugli incentivi, seppure necessari per una categoria che pure ha conosciuto una certa parte di sofferenza, bensì sul trasporto in tutte le sue componenti: ferroviario, marittimo e su gomma. Ciò per cercare di incentivare l'intermodalità e fornire una risposta adeguata al problema tariffario e quindi della cosiddetta «forcella» che in questo momento può essere necessaria perchè tende a combattere il fenomeno dell'abusivismo, che non può essere sottovalutato, ma che potrebbe entrare in conflitto con le norme comunitarie. Pertanto, nell'accettare l'ordine del giorno, teniamo presente alcune questioni di fondo (il Governo si impegna a presentare un provvedimento completo) e alcune osservazioni che avrebbero potuto portare a dei miglioramenti se ve ne fosse stato il tempo e che sono state richiamate dallo stesso Governo in Commissione in riferimento all'articolo 1, laddove, per esempio, può diversificarsi la sanzione, chiarendo che se un soggetto si rivolge ad un vettore autorizzato e qualora quest'ultimo trasgredisca, la sanzione non può che riguardare il titolare dell'impresa, ma se un soggetto si rivolge ad un vettore non autorizzato, la sanzione non può che essere duplice. Tale necessità può trovare risposta in qualche provvedimento affine che potrà comportare una correzione immediata.

Analoghe considerazioni valgono per il trasporto di animali che può essere visto non come trasporto eccezionale – che ha caratteristiche precise – ma come trasporto speciale o specifico, anche perchè vi sono norme di carattere sanitario che impongono una regolamentazione differenziata.

Nel rilevare che forse l'ordine del giorno n. 2 è un po' fuori tempo perchè il comitato interministeriale cui si fa riferimento ha terminato i suoi lavori (cosa di cui peraltro non sono certo), il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno condividendone la sostanza.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, alla luce delle considerazioni espresse dal Governo, insiste per la votazione dei due ordini del giorno?

FABRIS, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, non sto a ripetere quanto è già stato detto, anche perchè mi pare che il Sottosegretario abbia colto molto precisamente i contenuti di entrambi gli ordini del giorno, il primo dei quali è ovviamente molto più articolato e completo. Si tratta di una questione di principio e la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno va in questa direzione. Poichè il settore dell'autotrasporto per conto terzi, in particolare per quanto riguarda i trasporti speciali, ha bisogno di una riorganizzazione seria, e non sto a ripetere la questione dell'adeguamento alle norme comunitarie e anche alle norme sanitarie (trasporto animali e così via), vorremmo che nell'emanare il regolamento, che è successivo all'approvazione della legge, si tenesse davvero conto di quanto viene detto degli ordini del giorno. Infatti, l'esperienza nostra è tale che molto spesso, anche se il Governo si impegna (il dispositivo recita testualmente questo) gli ordini del giorno sembrano appartenere ad un futuro che non arriva mai.

Signor sottosegretario Carta, ci raccomandiamo affinchè ci sia un impegno verificabile a breve termine. Per tale ragione esprimiamo il nostro voto favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

SENESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, sappiamo, per storia parlamentare, che gli ordini del giorno seguono percorsi diversi. Recentemente ho letto in un decreto interministeriale che un ordine del giorno della Commissione è diventato «portante» per un provvedimento di legge: mi fa piacere, in quanto spesso gli ordini del giorno vengono considerati atti di buona volontà dell'Assemblea.

Voteremo diversamente sul decreto e sull'ordine del giorno n. 1 in quanto auspichiamo che quest'ultimo diventi una prima traccia del lavoro che dovrà compiere l'attuale Governo. Prima ho parlato di parzialità di intervento su questa materia: da anni sistematicamente i vari Ministri dei trasporti nelle Aule parlamentari affermano di essere condizionati dall'imminenza di uno sciopero nel settore dell'autotrasporto. Questa è una storia lunghissima e non credo sia colpa degli autotrasportatori se sono costretti ad essere soggetto attivo dell'82 per cento delle merci trasportate nel nostro paese. Semmai, le responsabilità sono di coloro che forniscono indirizzi alla politica dei trasporti, riguardante sia le persone che le merci, in Italia.

Tale ordine del giorno impegna il Governo a seguire certi principi e vorrei sottolineare le ragioni per cui voteremo a favore di esso. In genere leggo il testo dei decreti e in tal modo ho scoperto che il comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti dà indirizzi (l'ho detto in Commissione e lo ripeto in Aula perchè i colleghi comprendano le ragioni della mia insistenza su questa materia) per i piani di traffico. Per la prima volta nella storia italiana c'è un impegno dei comuni per la distribuzione delle merci.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Signor Sottosegretario, in questo campo la raccomandazione è fondamentale. Come è pensabile procedere ad un piano di distribuzione delle merci privilegiando il settore ferroviario senza rimettere in discussione la collocazione del sistema doganale nelle grandi aree urbane? Se il Ministero delle finanze non si accorda con il Ministero dei trasporti e con quello dei lavori pubblici per una razionalizzazione degli impianti storici nelle grandi aree urbane (il che prevede la penetrazione di centinaia di camion in queste ultime), questa raccomandazione a livello nazionale rimarrà solo una buona intenzione.

Mi auguro che l'impegno di presentare alla competente Commissione e poi all'Aula provvedimenti su tale materia verrà accolto, anche alla luce delle nostre sollecitazioni. Inoltre, l'ordine del giorno chiede al Governo di assumere una politica diversa in materia di costruzione delle tariffe e di integrazione delle tariffe stesse fra i diversi modi di trasporto. Sappiamo che dal 1º luglio di quest'anno entrerà in vigore la direttiva CEE e siamo preoccupati che il paese – e, soprattutto, questa categoria – arrivi ad una integrazione europea non sufficientemente tutelato e, in particolare, organizzato per un vero inserimento nel sistema europeo e quindi per una efficiente competizione con gli operatori che verranno a lavorare nel nostro paese.

Tutto questo non esiste nel provvedimento in esame ed è appena accennato in questo ordine del giorno. Allora attenderemo e vedremo la politica che il Governo adotterà in questa materia. Pertanto, il nostro voto è un voto di fiducia, che poi verrà verificato nell'ambito dei provvedimenti che il Ministro adotterà.

COVELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLO. Signor Presidente, debbo innanzi tutto esprimere la soddisfazione del Gruppo della Democrazia cristiana, anche perchè la Commissione ha recepito la volontà del Governo di una rapida approvazione del provvedimento in esame, che intende regolamentare l'importante settore dell'autotrasporto.

Desidero ricordare che, a nome del gruppo della Democrazia cristiana, durante i lavori della Commissione avevo presentato alcuni emendamenti che riguardavano l'importante comparto dell'agricoltura in relazione al settore dell'autotrasporto. Poichè non avevamo il tempo necessario per esaminare e verificare gli emendamenti (come ha dichiarato lo stesso Sottosegretario a nome del Governo) li ho ritirati, anche perchè sono stati recepiti nell'ordine del giorno presentato, all'unanimità, da parte della Commissione. Sono fiducioso che non risulteranno vanificati gli sforzi – così come ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario a nome del Governo – che sono stati compiuti dalle categorie interessate in questo importante settore del trasporto in agricoltura.

Concludo il mio intervento, preannunciando il voto favorevole della Democrazia cristiana sull'ordine del giorno in esame. (Applausi dal Gruppo della DC).

161° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione sul disegno di legge in esame.

STAGLIENO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta per quanto di propria competenza».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82:

All'articolo 4, al comma 2, la parola: «concede» è sostituita dalle seguenti: «tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concedere».

All'articolo 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: «sono raddoppiati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano».

L'articolo 9 è soppresso.

L'articolo 12 è soppresso.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1º gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo al loro esame.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (ivi inclusa la soppressione degli articoli 9 e 12), è il seguente:

Articolo 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge».

Articolo 2.

- 1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
- 2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.

Articolo 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982.

Articolo 4.

- 1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto Albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Articolo 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.
- 3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
- 4. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.
- 5. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Articolo 6.

- 1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.
- 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10 del 1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

Articolo 7.

- 1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:
- «Art. 1. 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative.

- 2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.
- 3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano.
- 4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato».
- 2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 ed a lire 50.000.

Articolo 10.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:
- «1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonchè alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».

Articolo 11.

1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1º gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,

- Managaran Andrews (1995年) (1995年) Andrews Andrews (1995年) Andrews (1995年)

The state of the s

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico infortunio, la relativa maggiorazione del tasso di premio, a modifica di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, ha effetto limitatamente ad un anno.

2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di più infortuni in un anno.

Articolo 13.

- 1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.
- 2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella *C* della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14,

- 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 - «f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi».
- 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1º gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Articolo 15.

- 1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autostrasporto di merci per conto di terzi, nonchè di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
- 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.
- 3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.
- 4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.
- 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

and the second of the second o

and the second of the second o

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Al testo del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel primo capoverso, sopprimere le parole da: «Si procede» fino a: «condanna».

1.1

PAIRE

Al comma 1, nel secondo capoverso, dopo le parole: «requisiti di legge» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle Direttive CEE 130/75 e 106/92 per i trasporti combinati e intermodali».

1.2

PAIRE

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.1

Paire

Al comma 1, dopo le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle Direttive CEE 130/75 e 106/92 per i trasporti combinati e intermodali».

2.2

PATRE

Al comma 1, dopo la parola: «quinquennale» aggiungere le seguenti: «salvo diversa pattuizione scritta».

2.3

PAIRE

Al comma 1, dopo la parola: «vettore» inserire le seguenti: «salvo diversa pattuizione scritta».

2.4

PAIRE

Al comma 1, sostituire le parole: «alcun tipo di contratto che preveda» con le altre: «contratti di trasporto che prevedano».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dalle Direttive CEE 130/75 e 106/92 per i trasporti combinati e intermodali».

3.1

PAIRE

Al comma 1, sostituire le parole da: «produrre» fino alla fine del comma con le altre: «copia delle lettere di vettura inviate ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile».

4.1

PAIRE

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previa perizia sulla materia del contendere effettuata a richiesta della parte citata in giudizio».

4.2

PAIRE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «In caso affermativo il vettore è tenuto a prestare fidejussione per l'importo relativo, in attesa del giudizio definitivo».

4.3

PAIRE

Al comma 1, nel capoverso 1, sostituire le parole: «nonchè alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298» con le altre: «nonchè a quelle imprese per le quali l'attività di autoriparazione è strumentale o accessoria rispetto a quella principale dalle stesse espletata, nel rispetto di tutte le condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di imprese artigiane».

10.1

PAIRE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "quando non eccedano in altezza con il container di oltre 30 centimetri le dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62" inserire le seguenti: "nonchè i veicoli che effettuano trasporti di animali vivi, quando non eccedano in altezza per effetto del carico di oltre 30 centimetri le dimensioni stabilite dall'articolo 61"».

14.1

Paire

Invito il senatore Paire ad illustrarli, tenendo conto dell'invito a ritirarli espresso dal relatore.

PAIRE. Signor Presidente, innanzi tutto dichiaro che accolgo l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti da me presentati. Desidero, tuttavia, spiegarne i motivi.

Per quanto mi riguarda, personalmente, se avessi avuto bisogno di ulteriori argomentazioni per convincermi del fatto che la nostra Repubblica ha bisogno di un bicameralismo perfetto, ne avrei avuta una dimostrazione dal decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge. Infatti, un grave errore materiale (evidentemente commesso dagli estensori del decreto-legge e quindi, suppongo, dai funzionari del Ministero) non è stato neanche rilevato dalla Camera dei deputati. Ciò mi ha molto stupito. Il riferimento al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (è questo l'errore materiale) comporta l'errata attribuzione della qualifica di trasporto eccezionale a qualunque trasporto di animali vivi, per assurdo anche ai veicoli che rientrano nelle dimensioni previste.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Mentre questo è un errore grave vi sono poi alcune grosse storture: ad esempio, è stata data una chiara indicazione dal Sottosegretario sul problema che riguarda il sequestro dei beni, così come su altri problemi. Io vorrei invitare comunque il Governo a cercare di rispettare i tempi previsti da quell'ordine del giorno che era stato condiviso dal Governo stesso, cioè i 60 o 70 giorni per predisporre un disegno di legge che complessivamente regoli la materia del trasporto in conto terzi e l'intermodalità; che regolamenti seriamente il trasporto combinato gomma-rotaia, considerando anche il trasporto via mare, ma tenendo ben presente la situazione delle ferrovie, sia quelle dello Stato, sia quelle in concessione, in modo da evitare poi con tale regolamentazione il blocco dei trasporti. Se infatti gli imprenditori utilizzano il trasporto su gomma tra Torino e Palermo è perchè non possono attendere 10 giorni (perchè i tempi di oggi non lo consentono) per far arrivare le merci dal Nord al Sud.

Vorrei poi chiedere da parte del Governo una maggiore difesa a livello internazionale dei nostri trasportatori. Sappiamo infatti che questi sono sempre penalizzati rispetto ai tedeschi e ai francesi nello scambio delle autorizzazioni internazionali. Per quanto riguarda la mia regione, ad esempio, ricordo le proteste, comunque pacate, per il fatto di non riuscire ad ottenere i permessi sia per la «zona lunga» che per la «zona corta». Possiamo constatare che percorrono molto di più le nostre strade i camion tedeschi, francesi, danesi, eccetera, piuttosto che i camion italiani le strade di quegli Stati. Bisogna ristabilire la parità. Io sono favorevole alla concorrenza, alla liberalizzazione del mercato.

Vi è poi un impegno a rivedere alcune norme. Siccome quelle che io chiamo angherie ed errori produrranno i loro effetti solo a partire dal nuovo anno, spero che la buona volontà del Parlamento consenta di correggere rapidamente queste cose, quanto meno prorogando i termini di entrata in vigore di alcuni commi di questo decreto, in modo da consentire al Parlamento stesso di esaminare la futura proposta del Governo e di convertirla in legge superando queste difficoltà. Nel dire questo, credo di poter dichiarare il voto favorevole del Gruppo liberale alla conversione di questo decreto-legge. (Applausi dei senatori Compagna e Rubner).

CONDARCURI. Prima presenta gli emendamenti per tutelare i lavoratori e poi li ritira per votare a favore del provvedimento!

PRESIDENTE. Poichè il senatore Paire ha ritirato tutti gli emendamenti da lui presentati al testo del decreto-legge e poichè non vi sono altri emendamenti, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge:

Art. 2.

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repub-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

blica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

- 2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonchè la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
- 3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.
- 4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LIBERATORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERATORI. Signor Presidente, con il provvedimento in esame, più volte reiterato, si tenta di risolvere alcuni dei tanti problemi che affliggono la categoria degli autotrasportatori, in oggettive difficoltà anche rispetto alla concorrenza estera per cause strutturali e organizzative, oltre che per le troppe norme che regolano questa attività.

Questo provvedimento è atteso dalla categoria ed un ulteriore rinvio della sua approvazione potrebbe essere inteso come insensibilità del legislatore nel non voler prendere atto che migliaia di aziende piccole e medie vivono una condizione precaria tale da non vedere altra via d'uscita che la cessazione dell'attività.

Il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento tenendo presente questo stato di cose. Non possiamo però non rilevare che si tratta di un provvedimento parziale e contraddittorio anche rispetto alla normativa comunitaria sulla liberalizzazione dell'accesso al mercato, come ha rilevato il Garante della concorrenza del mercato con propria segnalazione.

Voteremo quindi a favore dell'approvazione del disegno di legge di conversione, ma chiediamo l'impegno del Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge di riforma del settore dell'autotrasporto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

merci, così come indicato nell'ordine del giorno presentato dal relatore, che ha trovato il consenso quasi unanime della Commissione.

Il Governo dovrà impegnarsi a rispettare l'ordine del giorno nel contenuto e nei termini perchè, come dichiarato in Commissione, esso ci ha consentito di superare le nostre perplessità e di esprimere una dichiarazione di voto favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale annuncia il suo voto di astensione, in quanto riteniamo che questo decreto-legge, anche se è stato più volte reiterato, purtuttavia non affronta il problema dell'autotrasporto in modo definitivo e globale, ma solo in modo parziale, non tenendo organicamente conto dei rapporti con tutti i soggetti interessati.

Purtroppo il Governo non ha ancora definito le linee di intervento sul sistema del trasporto delle merci, con riguardo anche alle prospettive di sviluppo del trasporto combinato; il Governo non sa ancora quali sono i propri indirizzi in tema di piani urbani di traffico, con particolare riferimento alla distribuzione delle merci nelle aree urbane; il Governo non sa ancora se e quale disegno di legge predisporre per riformare il settore dell'autotrasporto merci. Ciò sta ad evidenziare la parzialità di questo provvedimento che, in quanto tale, non può avere il nostro voto favorevole bensì soltanto l'astensione.

Voglio precisare che abbiamo votato a favore degli ordini del giorno che rappresentano un programma per il Governo. Speriamo che quest'ultimo accolga le indicazioni della Commissione la quale, pur non avendo la possibilità tecnica di redigere un programma articolato, ha comunque inteso esprimere degli orientamenti precisi. Speriamo che il Governo dia seguito a tali impegni, così si potrà risolvere globalmente il problema del trasporto merci. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN e dei senatori Fabris e Rabino).

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, poco fa abbiamo già espresso un voto positivo sugli ordini del giorno proprio perchè auspichiamo e confidiamo che il loro contenuto diventi in seguito un impegno vero per il Governo, che deve porre rimedio – come è stato detto da molti colleghi – alla incompletezza e alla parzialità del decreto-legge.

Pur sapendo che quest'ultimo è stato reiterato più volte e deve giungere quanto prima alla conversione, riteniamo che esso non contiene delle soluzioni vere che vadano nell'interesse più generale degli autotrasportatori per conto terzi. Ci rendiamo conto che il settore dell'autotrasporto è ancora ben lontano dall'essere riordinato. Il problema è all'attenzione dei due rami del Parlamento da molti anni; ogni

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

volta si mette a punto un segmento che però non completa e non dà una visione organica di questo importante settore.

Ricordava precedentemente la collega Senesi che non è colpa degli autotrasportatori se l'82 per cento del trasporto merci avviene su gomma e non con altri mezzi, su ferrovia per esempio.

Nell'ordine del giorno si sottolinea la scelta che deve essere fatta dal Governo, di valorizzazione dell'intermodalità e quindi del recupero... (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il brusìo è veramente eccessivo.

FAGNI. Deve essere il ronzìo dei motori dei camion.

PRESIDENTE. È vero che parliamo di autotrasporti, ma prego i senatori di fare silenzio.

FAGNI. Noi riusciamo a parlare anche in mezzo al brusìo. Come dicevo, non è colpa degli autotrasportatori se la maggioranza del trasporto avviene su gomma. Tuttavia sia il collega Paire che il collega Pontone hanno detto che questo disegno di legge è incompleto, inadeguato e parziale.

Anche noi ne constatiamo l'inadeguatezza, la parzialità e l'incompletezza così come constatiamo che non c'è stato un intervento ed un coinvolgimento anche sul piano sindacale degli operatori che rischiano e fanno rischiare all'interno di questo settore.

Signor Presidente, queste sono le ragioni per le quali, pur avendo votato positivamente gli ordini del giorno, esprimiamo un voto negativo nei confronti del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (1233) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Franza.

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

FRANZA, relatore. Signor Presidente, mi riporto alla relazione svolta in prima lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, mi rivolgo all'onorevole Fumagalli, salutandola nella sua nuova veste di Sottosegretario, per sottolineare un fatto che a me sembra molto importante. Sostanzialmente questo decreto-legge ha un contenuto che è tutto espresso nell'articolo 1: si tratta di modificare la partecipazione al consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di non farvi più figurare i rappresentanti elettivi del personale. Infatti, prima facevano parte del consiglio di amministrazione i membri eletti dal personale dell'Azienda dei servizi telefonici di Stato, che con la legge n. 58 del 29 gennaio 1992 è stata soppressa e trasformata in società per azioni ed inglobata dell'Iritel e quindi non ha più il diritto di avere una rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni.

Noi non ci esprimiamo negativamente sul contenuto dell'articolo in quanto prende atto di una situazione che si è resa possibile attraverso una legge. Mi rivolgo al Presidente perchè quello che sto per dire è un pretesto, rappresenta un aggancio che io faccio al primo comma dell'articolo 1 di questo disegno di legge per ricordare al Sottosegretario che è in atto una situazione di sofferenza dei dipendenti dell'Azienda dei telefoni di Stato.

La ricordata legge n. 58 prevede la collocazione in mobilità dei circa 15.000 dipendenti; ad oggi, 26 maggio 1993, gran parte del personale non ha ancora trovato una sua collocazione. Oltre allo stato di sofferenza vi è anche uno stato di difficoltà, di confusione, di non chiarezza e di non trasparenza sul funzionamento di un impianto, quello della sede centrale dell'Azienda dei telefoni di Stato e delle aziende periferiche per alcune delle quali si è proceduto alla trasformazione o all'ingresso di nuovi soggetti, mentre per altre questo non è accaduto.

Chiedo pertanto che così come con solerzia si modifica il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sostituendo o togliendo (perchè non ne hanno più diritto) i rappresentanti dei lavoratori dell'Azienda dei telefoni di Stato, si usi un'altrettanta sollecita decisione nei confronti della collocazione e sistemazione di questo personale. Lo chiedo perchè lo stato di difficoltà, di preoccupazione e di agitazione di questi lavoratori è grande, e noi vorremmo che, come è stato fatto per altri, si desse loro sicurezza. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Senesi. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è un atto dovuto; infatti la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è uno dei piccoli, primi passi che spero siano portati avanti.

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

"Colgo l'occasione per augurare all'onorevole Fumagalli Carulli il miglior modo per svolgere l'incarico che ha appena ricevuto e per sollevare anche io due problemi. Il Gruppo di cui faccio parte, onorevole Fumagalli Carulli, ha già depositato un documento che si riferisce alla gestione delle case-albergo della Italposte, che a me risulta essere stata commissariata. Noi sappiamo, per denuncia degli stessi assegnatari degli alloggi, che nella gestione di tutta questa attività si sono verificati gravi episodi di corruzione; abbiamo chiesto al Ministro di relazionare su questo tema in Commissione e abbiamo altresì sollecitato un intervento diretto.

Come ha già detto la collega Fagni (e ieri in Commissione abbiamo invitato il ministro Pagani a fornirci dei chiarimenti in merito) la mobilità degli ex dipendenti ASST è ancora tutta da attuare, e sembrerebbe che le responsabilità siano in capo al Ministro della funzione pubblica.

Pertanto, onorevole Sottosegretario, le solleciterei un intervento perchè il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per il cui funzionamento ci accingiamo a varare una serie di disposizioni urgenti, dovrà poi portare all'esame del Parlamento degli indirizzi di riforma della struttura e una relazione sui costi di questa attività e sulle gestioni. Noi siamo ogni volta chiamati, in occasione dell'approvazione del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a prendere atto del grosso disavanzo, della sperequazione dei sistemi tariffari praticati, del notevole peso di determinate agevolazioni che vengono stabilite ed autorizzate con provvedimenti non emanati dallo stesso Ministero, ultima quella che approveremo nell'ambito della manovra che il Governo ha appena approvato, in cui si riducono tariffe postali. Mi sembra che ciò non sia coerente con un impegno generale di risanamento dell'attività del Ministero stesso e del bilancio dello Stato più in generale.

A questo nuovo consiglio di amministrazione ridotto, quindi più snello, dovranno essere richiesti i compiti ad esso demandati; noi approveremo il provvedimento e a lei, onorevole Sottosegretario, chiediamo che venga in Commissione a fornirci risposte puntuali almeno sulle linee del nuovo consiglio e sugli impegni che in quest'Aula abbiamo sollecitato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FRANZA, relatore. Signor Presidente, anche se i problemi sollevati dalle senatrici Fagni e Senesi sono importanti, come pure sono fondate le preoccupazioni da loro espresse, si tratta tuttavia di temi estranei al decreto in esame. Ritengo pertanto che il Governo possa essere impegnato in modo più pertinente a dare una risposta su questi stessi problemi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Vorrei replicare alle senatrici Fagni e Senesi che i

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

problemi da loro sollevati sono reali, e già nel brevissimo tempo del mio incarico ho potuto averne sommaria conoscenza. Non mancherò pertanto di prendere in considerazione le richieste che provengono dal Parlamento, da questo ramo e dall'altro, per eventuali, ulteriori precisazioni.

So bene, senatrice Fagni, che vi è una situazione di sofferenza nella mobilità dei dipendenti, così come è a me nota – e lo dico alla senatrice Senesi – la situazione delle case-albergo che peraltro proprio nella mia città, Milano, manifesta particolare disagio.

Vi ringrazio di aver sollevato in questa sede anche tale problema, pur non essendo oggetto del provvedimento in esame. Chiedo che l'Aula proceda ad una votazione sollecita del decreto, che non fa altro che prendere atto di una serie di provvedimenti legislativi precedenti e che mi sembra andare verso quella linea di razionalizzazione richiesta da tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102:

All'articolo 1, il comma 4 è soppresso.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonchè i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
- 2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di àmministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1. È approvato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989» (1033) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori e quindi il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Graziani.

* GRAZIANI, relatore. Signor Presidente, il protocollo che reca modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, al di là della prosa, scarsamente intellegibile a prima vista, stabilisce in sostanza: che il provento da sicurezza sociale, proveniente da uno dei due Stati a

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 MAGGIO 1993

persona fisica che risiede nell'altro, è imponibile nel primo a condizione che la persona fisica beneficiaria abbia un reddito non superiore ai 24.000 dollari canadesi ed ai 27 milioni di lire italiane; che le pensioni e le indennità di guerra che provengono da uno Stato diverso da quello del residente non sono imponibili in quest'ultimo; che quando una persona riceve per la prima volta un pagamento di pensione dallo Stato diverso da quello in cui risiede è come se la pensione sia stata da lui ricevuta o sia stata a lui pagata l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.

Il disegno di legge in esame mi sembra dunque un aggiustamento resosi necessario rispetto alla convenzione firmata: ne raccomdando pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, chiedo al relatore se ha altro da aggiungere.

* GRAZIANI Antonio, relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

STAGLIENO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime parere di nulla osta per quanto di propria competenza».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, concordo con la relazione orale svolta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990» (1034) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori, per cui il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Graziani.

* GRAZIANI Antonio, relatore. Signor Presidente, l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con l'aggiunto protocollo, firmato ad Ankara il 27 luglio 1990, segue lo schema classico di questo tipo di convenzioni.

In materia di imposizione dei redditi sono disciplinati i redditi immobiliari, gli utili delle imprese, il trasporto internazionale, le imprese associate, i dividendi, gli interessi, i canoni, gli utili di capitale, 161^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

le professioni indipendenti, il lavoro subordinato, i proventi da attività artistica e sportiva, le pensioni, le remunerazioni da funzioni pubbliche e da insegnamento.

Per quanto riguarda l'eliminazione della doppia imposizione, salvo eccezioni considerate nell'accordo, nel caso della Turchia, qualora un residente di quel paese percepisca un reddito imponibile sia in Italia sia in Turchia, la Turchia stessa può dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia; nel caso dell'Italia, se un residente nel nostro paese possiede un reddito imponibile in Turchia, l'Italia può includere nella base imponibile di tali imposte questi elementi di reddito.

L'accordo prevede infine le procedure di composizione di eventuali contenziosi.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, anche in questo caso esprimo concordanza con il relatore e la certezza che questo accordo serve sicuramente ad evitare la doppia imposizione, rivestendo una particolare importanza nel miglioramento dei rapporti economici e politici tra l'Italia e la Repubblica turca.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1034.

STAGLIENO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime parere di nulla osta per quanto di propria competenza».

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Art. 2.

 Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (1038) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore De Matteo, chiede l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE MATTEO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a prendere in esame la convenzione di estradizione tra l'Italia e la Polonia fatta a Varsavia il 28 aprile 1989, già approvata dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1993.

Si tratta di una collaborazione giudiziaria tra i due paesi per combattere la criminalità e rendere più efficace il corso della giustizia. È un provvedimento che si muove sulle linee classiche delle convenzioni di estradizione tra paesi. Ritengo opportuno mettere in evidenza due innovazioni che mi sembrano di un certo rilievo.

Anzitutto non ci troviamo più di fronte, ai fini della richiesta di estradizione, all'elenco dei reati ma all'entità della pena. Altro elemento di novità è la parità di tutela che viene prevista per i minori. La pena restrittiva della libertà per ottenere l'estradizione non deve essere

161a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

inferiore ad un anno (nelle precedenti convenzioni venivano invece indicati i tipi di reati). Per i reati valutari è prevista la concessione dell'estradizione anche se la legislazione della parte richiesta non prevede reati penali fiscali dello stesso tipo. È inoltre regolamentata anche la «concorrenza» di domande di estradizione da parte di diversi paesi secondo la gravità del reato, la nazionalità e la residenza dell'interessato, la possibilità di riestradizione. Questa convenzione non prevede nuovi oneri per lo Stato in quanto si inserisce nel quadro della collaborazione sul piano giudiziario che già esiste tra Italia e Polonia.

La Commissione ha esaminato il testo ed ha espresso parere favorevole per la sua approvazione. (Applausi dal Gruppo della DC).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, chiedo al relatore se ha altro da aggiungere.

DE MATTEO, relatore. Non ho niente da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante di Governo.

* GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, desidero confermare la novità presente in questa convenzione, vale a dire un principio discriminante ai fini della concessione della estradizione basato sul criterio dell'entità della pena e non della qualità dei reati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993» (1149) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993».

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Graziani.

* GRAZIANI Antonio, relatore. Signor Presidente, vorrei premettere al merito un interrogativo politico che mi sembra di particolare importanza. Questo accordo tra l'associazione di libero scambio e la Comunità europea può essere considerato un possibile momento di un processo unitario europeo più vasto, un processo che contenga in sè l'obiettivo di una unificazione politica – quale, per intenderci, viene delineata dal Trattato di Maastricht – o rappresenta una più semplice, anche se non proprio trascurabile, resa alla realtà dei fatti economici, che ha portato i paesi dell'EFTA a ridosso della Comunità e viceversa? Nel primo caso l'interesse sarebbe raddoppiato, ovviamente, ma anche nel secondo la portata dell'avvenimento sarebbe tutt'altro che trascurabile, a condizione, si intende, che sull'accordo non si spengano le volontà e quindi gli obiettivi politici della Comunità e, per essa, dei paesi che la compongono.

Dico questo perchè sembra attraversi un momento difficile lo stesso processo di Maastricht, con appannamenti che appaiono qua e là più per atmosfera, per la verità, che non per fatti precisi. Ma anche le atmosfere, si sa, hanno o possono avere un loro peso. Ciò accade nonostante il risultato positivo del secondo referendum su Maastricht

26 Maggio 1993

della Danimarca, referendum che, stando a precedenti che sarebbero intercorsi tra il Governo danese e la Comunità, dà via libera agli «undici» per l'attuazione di Maastricht, più che configurare una adesione danese al trattato. Qualche problema c'è nella stessa Repubblica federale tedesca, dove è ancora in ballo la questione pendente davanti alla Corte costituzionale sul complesso rapporto giuridico fra i Länder e il governo federale.

Ma anche la stessa rigidità che ogni tanto si sente proclamare a Bonn e non soltanto a Bonn sulle condizioni della convergenza può rendere perplessi. Intendiamoci: le condizioni sono nel trattato e vanno rispettate, ma potrebbero anche nascondere, ove prevalesse l'euroscetticismo almeno di una parte della finanza e delle forze economiche presenti in Germania ma anche altrove, il machiavello ancorchè legittimo della condizione che fa cadere la regola. Tutto ciò sarebbe legittimo, se vogliamo, ma anche disastroso, ai fini del processo di integrazione. Dopo tutto, oggi come oggi, il solo Lussemburgo è in grado di rispondere agli impegni di Maastricht con tutte le carte in regola.

Non vorremmo comunque, lo ripeto, che la lettera di Maastricht fosse il punto possibile della leva antieuropea, capace di abbattere lo stesso Maastricht. Ritorna allora l'interrogativo iniziale: l'accordo sullo Spazio comune europeo può diventare un elemento che coordina l'economia di una più vasta Europa, che magari allarga in prospettiva la Comunità senza toccare tuttavia lo sviluppo politico dell'integrazione politica della Comunità, o nella Comunità può serpeggiare, per via dell'accordo, la tentazione di fermarsi lì? La risposta, come sempre in casi di questo genere, quando sono molti i protagonisti ed ancora più le componenti (di natura politica, di tradizioni e di condizioni sociali differenziate), non è semplice.

Non potendo ipotecare il futuro, ci si può tuttavia affidare agli elementi oggettivi che può offrire l'analisi della situazione. Tra questi la volontà dei governi e dei parlamenti che non pare scossa, anche se le forze contrarie all'integrazione politica possono farsi sentire (e di fatto lo fanno).

È un fatto che le fughe in avanti (o all'indietro, a seconda dei punti di vista) per iniziativa di singoli paesi comunitari o di gruppi di essi, si dimostrano, almeno al momento, incapaci di tirarsi dietro il grosso dei paesi comunitari. È anche vero che nessuno dei paesi comunitari può pensare di ridar fiato all'Europa se non va avanti il processo di integrazione politica.

Qualche cenno ai precedenti può forse aiutare a capire meglio il quadro in cui ci muoviamo. È stato chiaro fin dall'inizio, cioè sino dalla creazione dell'EFTA nel 1960, che questo organismo e le sue prospettive andassero guardate in rapporto alla Comunità europea, specie per un quid iniziale, accentuato di difesa nei confronti dell'area comunitaria. Non a caso l'EFTA nacque (Convenzione di Stoccolma del gennaio 1960) per iniziativa della Gran Bretagna che diffidava degli Accordi di Roma del 1957, sia perchè contraria a trasferimenti di sovranità, sia per i rapporti particolari di quel tempo che il Governo di Londra aveva con i paesi del Commonwealth. Paesi a propensione non comunitaria e paesi costretti a essere non comunitari da trattati internazionali (come

26 Maggio 1993

l'Austria) convennero, dunque, sulla necessità di un libero scambio che facesse da *pendant* ad un Mercato comune europeo di cui non potevano sottovalutare l'importanza: sette paesi, inizialmente (Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Gran Bretagna, Svezia e Svizzera), ai quali si associò nel 1961 la Finlandia; del 1970 è invece l'ingresso della Islanda.

Fino all'inizio degli anni '70, CEE ed EFTA quasi si sono ignorate; ma posti sul piatto della bilancia da un lato il progresso dei paesi comunitari e dall'altro lo sviluppo del libero scambio, risultò abbastanza chiaro l'interesse soprattutto dei paesi EFTA a stabilire dei ponti con l'area CEE. Si giunse così alla fase dei rapporti bilaterali, con accordi di libero scambio tra la CEE ed i singoli paesi dell'altra sponda.

Nel 1972 la Gran Bretagna, che era stata la promotrice dell'EFTA, entrava nella Comunità, essendo quanto meno illanguidito il rapporto tra Londra ed i paesi del Commonwealth. Il destino della Gran Bretagna non poteva che essere l'Europa, anche se le diffidenze sul trasferimento di sovranità non svanirono, e tuttora permangono in una parte considerevole dell'opinione pubblica e nelle stesse forze politiche britanniche.

Gli accordi di libero scambio fra la CEE ed i singoli paesi dell'EFTA sono stati, dunque, la base di un avvicinamento – se vogliamo – pragmatico, ma non senza riflessi politici positivi, al punto da far individuare qualche anno dopo (nel 1984, quando si riunirono a Lussemburgo i ministri della Comunità e quelli dell'EFTA) la necessità di un non ancora ben precisato Spazio economico europeo, definito solo successivamente nell'accordo che stiamo esaminando, firmato a Oporto il 2 maggio del 1992, fra la Comunità europea, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera.

Lo Spazio economico europeo (SEE) è così il risultato di un processo di interdipendenza economica che ha portato 18 paesi dell'Europa occidentale a riconoscere una situazione di fatto - e a cercare di svilupparla - che vede in media circa tre quarti delle loro esportazioni dirette in quest'area. Sviluppo dei rapporti bilaterali, contiguità geografica e condivisione di un patrimonio di cultura europea consentono oggi, comunque, di dar vita alla più vasta zona economica integrata esistente al mondo, in cui vivono 380 milioni di persone con libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Questo processo di liberalizzazione sarà assicurato con il recepimento da parte dei paesi EFTA della normativa generale e settoriale elaborata dalla Comunità a partire dalla sua creazione. La libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali rappresenta l'ossatura e allo stesso tempo l'obiettivo dell'accordo. Non ci sono disposizioni comuni nei confronti dei paesi terzi e lo Spazio economico europeo non può quindi essere paragonato ad una unione doganale.

Nello Spazio economico europeo si prende atto dell'abolizione, già avvenuta del resto con gli accordi bilaterali di libero scambio, dei dazi doganali per i prodotti industriali e si estende tale abolizione ai prodotti agricoli trasformati, ad alcuni prodotti agricoli di base, ad alcuni prodotti della pesca. In accordo con l'articolo 36 del Trattato di Roma, sono possibili tuttavia restrizioni all'importazione e all'esportazione per motivi legati alla moralità pubblica, all'ordine pubblico, alla sicurezza,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

alla tutela della salute, alla protezione del patrimonio artistico nazionale (e questo ci riguarda più direttamente) e alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

Quanto ai prodotti agricoli non trasformati, è prevista l'eliminazione totale dei dazi da parte dei paesi EFTA per prodotti di particolare interesse dei paesi del Mediterraneo e dell'Irlanda. Ciò servirà a promuovere gli scambi e ad attenuare allo stesso tempo le disparità economico-sociali esistenti nello Spazio economico europeo.

Per garantire una liberalizzazione progressiva del mercato agricolo si procederà ogni due anni al riesame della situazione degli scambi dei prodotti.

In materia di pesca gli Stati EFTA hanno deciso di abolire da subito i dazi nei confronti delle esportazioni comunitarie: la Comunità lo farà solo per alcuni prodotti, impegnandosi tuttavia alla liberalizzazione progressiva, che al 1º gennaio 1997 vedrà ridotti i dazi del 70 per cento.

Circa la libera circolazione delle persone, nei paesi EFTA vengono recepite da subito le norme comunitarie. È quindi vietata qualsiasi forma di discriminazione su base nazionale in materia di retribuzione, impiego e altre condizioni di lavoro. Per quanto concerne la previdenza sociale, l'accesso alle professioni ed il riconoscimento reciproco dei diplomi, valgono anche qui le regole comunitarie, con periodi di transizione per determinate professioni. In materia di diritto di stabilimento sono vietate tutte le restrizioni sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche.

Anche nel settore della libera circolazione dei servizi, fatti salvi limitati periodi di transizione e alcune deroghe previste dalle normative dei paesi dell'EFTA, si applicano le regole comunitarie. Per quanto riguarda i servizi finanziari vengono recepite in allegato tutte le disposizioni comunitarie relative agli istituti di credito, alle compagnie di assicurazione e al mercato dei titoli. Programmaticamente si è convenuto anche di adottare un regime comune nei confronti di paesi terzi. Sicchè un'autorizzazione concessa in uno Stato della Comunità o dell'EFTA ad un istituto finanziario di un paese terzo dovrebbe avere validità nell'intero Spazio economico europeo.

La libera circolazione dei capitali rappresenta la parte più difficile dell'accordo. Valgono sì le regole comunitarie, ma valgono altresì numerose eccezioni tradotte in periodi transitori che fanno riferimento al 1995.

Circa la concorrenza valgono le norme comunitarie sui cartelli, sull'abuso di posizioni dominanti, sul controllo delle fusioni, sui monopoli di Stato, sui diritti speciali o esclusivi accordati a talune imprese e sul controllo degli aiuti di Stato. Il controllo e l'applicazione delle norme relative alla concorrenza si basano sul sistema delle due autorità e sull'unicità delle decisioni. Le due autorità sono: la Commissione della Comunità europea e un'autorità EFTA con analoghi poteri. Esse sono chiamate ad una stretta cooperazione, specie in materia di anti-trust, secondo procedure disciplinate da protocolli. Sugli appalti pubblici l'introduzione nei paesi EFTA della regolamentazione comunitaria consentirà a tutte le imprese dello Spazio economico europeo di concorrere alle offerte pubbliche di appalto indette dagli organismi delle parti contraenti.

26 Maggio 1993

La parte quinta dell'accordo concerne il recepimento delle norme comunitarie in materia di politica sociale riguardanti la salute, la sicurezza del luogo di lavoro, il diritto al lavoro e la parità fra uomo e donna. In materia di ambiente (si va dall'inquinamento delle acque e dell'aria sino ai rifiuti) si fa riferimento alla difesa del consumatore.

La parte sesta dell'accordo prevede la partecipazione degli Stati EFTA ai singoli programmi comunitari in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, di ambiente, di istruzione, di formazione professionale. L'accordo in sestanza stabilisce che i paesi EFTA adottano, per giungere ad una uniformità delle legislazioni, le norme comunitarie sin qui stabilite. È un problema tuttavia che si pone per il futuro, dovendosi mantenere l'autonomia decisionale comunitaria senza perdere la necessaria uniformità legislativa. Il compito è demandato alle strutture istituzionali dello Spazio economico europeo, secondo procedure stabilite nell'accordo stesso.

Gli organi istituzionali sono: il Consiglio dello Spazio economico europeo, composto dai rappresentanti delle parti con il compito di fissare le linee generali di attuazione dell'accordo ed il suo sviluppo, nonchè di adottare decisioni politiche riguardanti eventuali modifiche da apportare all'accordo stesso; il Comitato misto dello spazio, al quale spettano le decisioni inerenti l'estensione degli atti comunitari di nuova adozione. Accompagnano questi due organismi, con funzioni solo consultive, un Comitato parlamentare misto ed un Comitato rappresentativo delle parti economiche e sociali.

Come si giunge all'unicità delle legislazioni nel rispetto dell'autonomia decisionale della Comunità? La Commissione delle Comunità europee si avvale della consulenza di esperti EFTA nella fase di formazione delle decisioni. Le relative proposte vengono trasmesse al Consiglio delle Comunità e agli Stati EFTA. Se l'EFTA propone, modifiche, queste sono esaminate dalla Comunità sul metro della loro compatibilità con gli interessi comunitari.

Come si vede, si tratta di una procedura necessariamente elastica che fa affidamento sulla convinzione che esistano interessi reciproci componibili. Resterebbe tuttavia il problema, nel caso di un disaccordo, dell'estensione della norma comunitaria ai paesi EFTA. In base all'articolo 102, la parte dell'accordo relativa alle nuove norme verrebbe provvisoriamente sospesa.

C'è poi il problema dell'interpretazione sia delle disposizioni dell'accordo, sia delle norme comunitarie su cui esso si basa. È il Comitato misto che dovrà seguire la giurisprudenza comunitaria e della Corre dell'EFTA. Ove in quella sede non si raggiunga un'intesa, le parti, di comune accordo, possono adire la Corte di giustizia delle Comunità europee; in caso contrario la parte che si ritiene lesa può adottare misure di salvaguardia.

Queste, signor Presidente, sono le linee generali dell'accordo. Ho ritenuto, nella prima parte della relazione, di sollevare alcuni interrogativi sui riflessi politici e psicologici che l'attuazione dello Spazio economico europeo può provocare sull'avvenire comunitario. Interrogativi che restano, ma mi pare ancora di più, una volta esaminato il contenuto dell'accordo, che se i riflessi dovessero essere negativi sul processo di integrazione politica della Comunità, difficilmente la re-

and the second of the second o

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

sponsabilità potrebbe farsi risalire a questo accordo. Al limite, esso potrebbe figurare, nelle cause di un eventuale rallentamento del processo comunitario, in seconda o terza posizione. Anzi, se la Comunità non si smarrisce, l'accordo nei suoi contenuti, attraverso l'estensione delle norme comunitarie ai paesi EFTA, può essere un incentivo all'integrazione più vasta dell'Europa. Un'Europa dunque che si allarghi progressivamente e che – c'è da sperare – non si fermi qui, ma possa coinvolgere progressivamente anche quell'altra Europa che sta fatico-samente riprendendosi in una prospettiva di sviluppo democratico.

Un vuoto politico, signor Presidente, non potrà comunque mai essere riempito da un mercato. Se questo va per conto proprio e se la politica non lo segue, più che un'Europa a due o più marce, avremo un'Europa schizofrenica che dalle lezioni del passato non avrebbe tratto che un profitto parzialissimo. (Applausi dai Gruppi della DC e del PDS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, concordo con l'ampia relazione del senatore Graziani soprattutto in quanto egli ha sciolto l'interrogativo iniziale con il quale si chiedeva se l'accordo sullo Spazio economico europeo dei paesi che vi aderiscono sia un passo in avanti rispetto all'adesione politica anche alla Comunità europea. Credo che il senatore Graziani abbia sciolto positivamente tale interrogativo.

Sappiamo che è stato soltanto un incidente di persorso a ritardare l'entrata in vigore dell'accordo: il risultato negativo del *referendum* svizzero del 6 dicembre scorso.

Adesso la nuova formulazione negoziale comprende l'eliminazione del riferimento alla Svizzera, pur aprendo a questo paese, senza nominarlo, la possibilità di tornare a far parte del Gruppo dei paesi EFTA. Fino adesso i paesi che vi hanno aderito e che hanno ratificato l'accordo entro il 1992 sono l'Austria, la Norvegia, la Finlandia, la Svezia, la Danimarca e i Paesi Bassi. Avevano anche terminato l'iter parlamentare di ratifica la Germania, la Spagna, il Portogallo, il Belgio ed il Lussemburgo.

Si tratta quindi soltanto di un rinvio di circa 6 mesi della data di entrata in vigore dal 1º gennaio 1993 al 1º luglio dello stesso anno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, programmazione economica, bilancio, in ordine al disegno di legge in esame.

STAGLIENO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta, per quanto di propria competenza».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'Accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal Protocollo 1 all'Accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MIGONE. Domando di parlare per dichiarazione di voti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MIGONE. Signor Presidente, il relatore, senatore Graziani, ha già svolto egregiamente il suo compito. Mi limito quindi a due brevi osservazioni che motivano il voto favorevole del mio Gruppo.

Innanzi tutto bisogna tenere presente che questo importante trattato si iscrive nel processo di allargamento in atto della stessa Comunità europea. Infatti, Svezia, Finlandia e Austria entreranno presumibilmente – e ce lo auguriamo – nella Comunità europea entro l'anno e la Norvegia già bussa alle porte.

D'altra parte credo che sia in fase di superamento l'antinomia approfondimento-allargamento, nel senso che l'allargamento della Comunità ne aumenta anche la forza e la qualità politica.

Non ci sentiamo di dire d'altronde che esiste oggi un *club* ristretto di nazioni che hanno già risolto il problema della democratizzazione della forza politica della Comunità; tale grave problema esiste non solo per quei paesi che bussano alla porta della Comunità ma anche per gli Stati che già ne fanno parte.

Veniamo da una fase economica e libero-scambista della Comunità, in cui anche le forze economiche spingevano nel senso se non dell'integrazione comunque di un rafforzamento dell'interdipendenza. Oggi siamo consapevoli che nell'Europa nel suo complesso esiste un problema di forte impegno politico-istituzionale e democratico, che deve venire in primo luogo da quelle forze politiche che non si limitano a registrare i processi economici ma che vogliono influire su di essi e riproporre una condizione di rappresentatività democratica a livello europeo. (Applausi dal Gruppo del PDS).

SERENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

26 Maggio 1993

SERENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la costituzione di uno Spazio economico europeo tra la Comunità europea e l'EFTA ha una importanza che va ben al di là di una sua pur imponente portata economico-commerciale in quanto corrisponde all'esigenza, sempre più sentita ed impellente, di intensificare ed accelerare il processo di unificazione di quei paesi che per storia, cultura e valori e non solo per prossimità geografica, possiamo definire europei. Solo un'unione europea che comprenda tutti i paesi d'Europa potrà tutelare gli interessi e le istanze dei popoli europei e, al tempo stesso, svolgere un giusto ruolo di aiuto e cooperazione nella soluzione dei grandi conflitti economico-sociali che segneranno i tempi a venire, dalle riforme democratiche ed economiche nei paesi dell'Est alle instabilità regionali, alla concorrenza commerciale e finanziaria di Giappone e Stati Uniti, ai problemi dell'immigrazione e dello sviluppo del Terzo Mondo.

Lo Spazio economico europeo è l'anticamera di un'adesione a pieno titolo dei paesi aderenti all'EFTA alla Comunità europea.

Per questo motivo, la Lega Nord non può che votare a favore del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. È approvato.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La prima domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Boso, per il reato di cui agli articoli 110 e 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi) (*Doc.* IV, n. 96).

Ricordo che nella seduta del 20 maggio scorso si è svolta la discussione e ha avuto luogo la replica del relatore. La Giunta ha proposto a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Passiamo alla votazione.

BOSO. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la proposta testè avanzata dal senatore Boso a far constatare la loro volontà mediante alzata di mano.

Senatore Boso, la sua richiesta non è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

26 Maggio 1993

BOSO. Signor Presidente, siamo 12, poichè bisogna computare anche il senatore Staglieno che è ora seduto al banco della Presidenza (Commenti dal Gruppo della DC).

PRESIDENTE. Senatore Boso, a norma di Regolamento occorrono 15 senatori per appoggiare la richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico. Non è mia facoltà cambiare i numeri e del resto questo è quanto stabilito – ripeto – dal nostro Regolamento.

Pertanto, la proposta della Giunta sarà votata per alzata di mano-Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Boso (*Doc.* IV, n. 96).

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Giunta, per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concussione) (*Doc.* IV, n. 97).

Ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINO, f.f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere.

GIUNTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUNTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero aggiungere qualche considerazione a quelle esposte dal relatore, che ringrazio per la puntualità e l'equanimità dell'esposizione, perchè i fatti per i quali sono indagato sono relativi ad un tipo di episodi che ricorre con molta frequenza nella vita di un politico o di un parlamentare. Quante volte è infatti capitato ad ognuno di noi di conoscere persone presentateci da amici di partito, o in ogni caso da persone con cui si ha in comune la partecipazione alla vita politica! Quante volte avviene di dover a nostra volta presentare qualcuna di queste persone ad altri amici, chiedendo perlomeno di riceverle, di ascoltarle, senza conoscere a fondo l'oggetto degli interessi e gli obiettivi di tali persone!

È proprio questo il caso contemplato dalla vicenda che mi riguarda: la presentazione, sollecitata da un amico di partito, di un professionista al vice presidente degli IACP di Torino.

Di conoscere il seguito e gli sviluppi della vicenda non avevo alcuna intenzione, nè vi ero tenuto in alcun modo. Purtroppo di tali sviluppi mi è capitato di venire casualmente a conoscenza: quella stessa conoscenza che ora, a mo' di contrappasso, diventa una quasi imputazione di reato.

26 Maggio 1993

Quando venni a conoscenza di questi sviluppi intrapresi iniziative volte a evitare che chi faceva uso improprio dell'incarico nell'ente pubblico potesse continuare a ricoprire tale posizione. Di questo mio atteggiamento sono rimaste prove documentali nei verbali delle riunioni di organi del partito, che smentiscono la tesi di un preventivo accordo illecito tra me e gli altri imputati.

Non ho però proceduto, anche per la minaccia di querela che mi era stata ventilata, ad informare la magistratura di quelle che si sono rivelate vere e proprie notizie di reato. Vorrei che mi fosse consentito di esprimere qualche perplessità sulla qualificazione giuridica adottata dal pubblico ministero che mi ha inviato l'avviso di garanzia: vi è infatti una certa confusione concettuale tra conoscenza dei fatti e concorso nella realizzazione degli stessi.

È questa l'unica leggerezza (anche se non vera e propria «colpa») che mi posso autoattribuire: non aver sporto alla magistratura una denuncia cui peraltro non ero tenuto.

Una colpa ampiamente pagata, visto che, per vicende per le quali non sono venuto meno ad alcuna legge, e tanto meno al codice penale, mi sono ritrovato addosso quella specie di «gogna massmediologica» che è l'avviso di garanzia, amplificato dall'assurdo meccanismo (così come è oggi regolato) della richiesta di autorizzazione a procedere.

Devo confessare che non è facile, per un politico che proviene da un'attività professionale fondata sulla correttezza, sul senso della deontologia e sull'immagine pubblica, vedere il proprio nome a più riprese sugli organi di stampa, con quella specie di sentenza anticipata che da alcunì mesi si irroga sui politici indagati, a prescindere dai singoli casi, persone, fattispecie.

È per questo che avrei fortemente voluto che fosse in mio potere, appena avuta notizia della richiesta di autorizzazione a procedere, richiederne l'immediata concessione. Come ha scritto nella relazione il senatore Giorgi, non vi può essere automatica concessione dell'autorizzazione a richiesta dell'interessato visto che tale istituto è posto a tutela di interessi che prescindono dalla figura individuale del parlamentare.

Tuttavia, ho chiesto alla Giunta di trasmettere all'Assemblea una proposta favorevole alla concessione – e sono grato alla Giunta di aver aderito a maggioranza a tale richiesta – per poter attuare immediatamente, nelle sedi giudiziarie proprie, una congrua e tempestiva azione di difesa, che credo sarà per me faticosa ma non difficile.

Ritengo infatti che, a prescindere dalla mia etica professionale, un rappresentante del popolo abbia il dovere di mantenere la sua immagine lucida e specchiata e possa e debba per questo lucidarla e ripristinarla, quando qualcuno l'appanna, con la massima tempestività. Sempre che i fatti e il reale andamento delle vicende, oltre che la coscienza, glielo consentano.

Sono costretto invece a farlo solo ora, dopo che da troppo tempo mi trovo nella scomoda posizione di parlamentare indagato.

Il rispetto di questi principi, a cui ho costantemente uniformato la mia vita politica e professionale, non mi esime però dal rimarcare l'illogicità prima ancora che l'infondatezza dell'accusa che mi viene rivolta. A questa conclusione sono indotto non soltanto dalla consapevolezza della piena legittimità del mio operato, ma anche dal tenore

161^a Seduta

The second of th

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

delle motivazioni addotte dall'organo inquirente a sostegno della richiesta di autorizzazione a procedere, che lo stesso relatore ha messo in luce.

Desidero però subito aggiungere che, forte di questo convincimento e rispettoso dei principi che ho richiamato, io chiedo agli onorevoli colleghi presenti di votare a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere, di un'autorizzazione a procedere che io invoco come strumento per liberarmi dalle accuse che gravano sulle mie spalle. (Applausi dai Gruppi repubblicano e del PDS e dei senatori De Paoli e Mora).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Giunta. (*Doc.* IV, n. 97).

È approvata.

L'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno è così esaurito.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti» (1240)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti».

Ricordo che nella seduta del 20 maggio scorso la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dal citato articolo 78 del Regolamento in ordine al decreto-legge in esame, ad esclusione degli articoli da 8 a 12.

Conseguentemente, l'Assemblea dovrà pronunziarsi sul parere contrario riguardante le suddette parti del decreto.

Ricordo altresì che sul parere in oggetto, posto ai voti nella seduta di ieri, il Senato è risultato non in numero legale.

Poichè il relatore, senatore Riviera, non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che ne ha fatto richiesta.

26 Maggio 1993

* CONTRI, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Signor Presidente, è la prima volta che intervengo e sono abbastanza emozionata nel parlare in quest'Aula così importante davanti a lei e davanti ai senatori.

Il referendum sulla droga ne ha depenalizzato il consumo personale ed ha conferito maggiori responsabilità anche ai medici di famiglia nella cura dei tossicodipendenti. Da ogni parte e dagli stessi medici è stato posto l'accento sull'esigenza di prevenire e curare piuttosto che reprimere. Mi riferisco, in particolare, agli articoli 8 e 9 del decretolegge di cui si discute oggi. Con questi articoli il Governo intendeva provvedere alle urgentissime e indispensabili necessità delle comunità terapeutiche, spesso prive dei mezzi per intervenire adeguatamente, e delle strutture pubbliche, sotto organico senza le motivazioni necessarie. Altrettanto urgente appare l'esigenza, rappresentata nel precedente articolo, di capire come siano stati spesi i finanziamenti erogati dallo Stato nel passato triennio.

Approfitto dell'occasione che mi è offerta per comunicare che, proprio a proposito di queste somme di denaro che abbiamo cominciato ad erogare, essendosi accorto il Dipartimento che alcuni fondi venivano diversamente utilizzati dai comuni per altre esigenze e non per quelle inerenti la droga, ho sottoscritto una richiesta di costituzione di parte civile del Governo nei confronti di chi si sia reso responsabile di tali reati.

Alla luce del risultato del referendum, del dibattito in corso e delle verifiche che stiamo effettuando, ricordo che dal 24 al 26 giugno si svolgerà a Palermo la prima conferenza nazionale sulla droga, obbligo al quale adempiamo per legge; sarà quella sede più idonea per un'analisi della situazione e per proporre tutte le attività future. Infatti, la conferenza avrà come titolo: «Ripensare le risposte per organizzare il futuro»

Il decreto, se non sarà approvato, potrà provocare sicuramente un dibattito sia in quella sede che nelle Commissioni tale da impostare una strategia non solo operativa, ma anche legislativa diversa.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei senatori le iniziative che finora sono state adottate. Infatti, il decreto risale al 12 gennaio 1993 ed è stato reiterato il 13 marzo e il 14 maggio. Personalmente, non ho responsabilità passate, ma condivido in pieno l'azione del precedente Governo al riguardo. A seguito di tale decreto, sono stati innanzi tutto costituiti i nuclei operativi, che hanno consentito - cosa mai successa prima - di effettuare tutte le urgenti verifiche amministrative e tecniche in merito all'utilizzazione dei fondi per il triennio 1990-1992. Le risultanze di questa attività dovrebbero essere presentate a Palermo alla prima conferenza sulla droga, di cui ho parlato prima. Proprio dall'analisi di questi risultati, conseguiti con i progetti finanziati dalla Presidenza del Consiglio e che non è mai stato possibile finanziare prima, neanche con la legge n. 162 del 1990, sarà possibile impostare le strategie future di riduzione della domanda di droga. La concentrazione in un unico fondo nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di finanziamenti per iniziative di lotta alla droga, che a vario titolo erano previste in precedenza da diverse amministrazioni, era un'esigenza sollecitata da tutte le forze istituzionali e culturali interes-

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

sate al problema della droga. Si è cercato così di superare i rischi di sovrapposizione e di frammentazione di iniziative di finanziamento.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio (sulla quale richiamo l'attenzione dei senatori sensibili al problema della droga) è stata pubblicata la circolare per le richieste di finanziamento da parte del Fondo nazionale antidroga; il termine previsto per la presentazione delle domande era stato fissato al 20 aprile. In seguito a tale circolare, sono pervenute 3.000 richieste di finanziamento da parte di enti locali, regioni, organizzazioni di volontariato e comunità terapeutiche. L'approvazione del finanziamento era prevista al più presto e la commissione istruttoria aveva già avviato l'esame di quasi la metà dei progetti. Mi chiedo cosa potremo annunciare in tema di prevenzione al paese, se queste misure, emanate sia pure attraverso la forma del decreto-legge... (Interruzione della senatrice Maisano Grassi). Spero non per colpa mia!

Onorevoli senatori, soprattutto dopo l'esito referendario, mi chiedo cosa potremo annunciare al paese in tema di prevenzione, quando spiegheremo che finora abbiamo scherzato con questi decreti-legge e che tutto quello che finora è stato fatto è come se non fosse stato mai realizzato. Dobbiamo inoltre tener conto delle difficoltà che incontreremo se per questo decreto-legge non dovesse essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza: per diversi mesi non potremo predisporre nessun altro strumento, in considerazione dei tempi necessari per l'esame di un decreto-legge.

Il Governo, attraverso il ministro Barile, ha dichiarato e solennemente promesso che non sarebbero stati più emanati decreti-legge omnibus. Tuttavia, vorrei che gli onorevoli senatori tenessero conto (se possibile) del fatto che questo decreto-legge proviene dalla precedente esperienza di Governo e che, per quanto riguarda il settore della prevenzione, è l'unico strumento (sottolineo il fatto che sia l'unico strumento) in grado di produrre un qualche effetto positivo. Senza la cattiva volontà di nessuno, ma per un combinato disposto di situazioni, negare la sussistenza dei presupposti di costituzionalità significa negare la validità dell'unico lavoro serio che in Italia sia stato fatto in tema di prevenzione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione del parere potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il ministro Contri per aver chiarito le disposizioni ed i contenuti del decreto-legge in esame.

Desidero ricordare, tuttavia, che questa mattina ci occupiamo del riconoscimento o meno della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 139. In sostanza, ci occupiamo della rispondenza del contenuto complessivo del provvedimento ai parametri di costituzionalità.

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, noi ci troviamo di fronte a due esigenze. Innanzi tutto, dobbiamo essere rigorosi rispetto al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza; in secondo luogo, dobbiamo dimostrare sensibilità verso i problemi sociali che affronta il decreto-legge in questione.

Desidero ricordare che la 1ª Commissione permanente da un po' di tempo è particolarmente rigorosa rispetto al primo aspetto. Infatti, non è la prima volta che la Commissione affari costituzionali si pronuncia in senso favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di costituzionalità soltanto per alcuni articoli e non per altri (quindi quello odierno non è il primo caso in questo senso).

La 1ª Commissione permanente, rigorosamente ed a maggioranza, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di urgenza e di necessità soltanto per i primi sette articoli del decreto-legge in esame e non per gli altri articoli, che riguardano strutture che, pur riferendosi al sociale, possono essere realizzate mediante l'emanazione di disegni di legge che non presentino il carattere delle necessità e dell'urgenza (mi riferisco ai comitati, agli osservatori e ad altre strutture del genere). Questo tema e la difficoltà che noi abbiamo a determinarci (perchè dobbiamo anche essere fedeli, avendo avuto una grande convergenza, al giudizio negativo sulla sussistenza dei presupposti per quanto riguarda gli articoli dall'8 al 12) rendono per noi obbligatorio chiarire ai colleghi che non fanno parte della Commissione gli esatti termini del problema. E rispetto alle difficoltà anche procedurali di fronte alle quali ci siamo trovati, chi vi parla, ma anche altri colleghi, nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di ieri sera, presente il presidente Spadolini, ha sollevato questo problema proponendo al rappresentante del Governo, che era il ministro Barile, anche per confermare la volontà del Senato e quindi dei Gruppi parlamentari di approvare rapidamente anche le norme contenute negli articoli dall'8 al 12, di chiedere lo stralcio di tali articoli mentre si sarebbe potuta nel frattempo approvare la sussistenza dei presupposti per gli articoli dall'1 al 7. Il Governo stesso potrebbe in tal modo fare, di questi articoli stralciati, l'oggetto di un apposito disegno di legge che rapidamente tutti potremmo impegnarci a portare avanti, ammesso che il Governo scelga di presentarlo, per connessione, in questo ramo del Parlamento.

Siamo andati anche oltre, sottoponendo al Governo la possibilità che questi articoli, per i quali ora non riteniamo sussistano i presupposti di costituzionalità, formino oggetto di un diverso decreto-legge. Non mi pare vi siano difficoltà nel predisporre un decreto-legge distinto formato dagli articoli dall'8 al 12, ovviamente rivedendo un po' le cose e trattando altre questioni (non si tratta di furbizia, ma di utilizzare un po' di intelligenza), in modo che ne possa essere considerata separatamente la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Voglio spiegare queste cose al Ministro e ai colleghi, perchè il Parlamento non può essere costretto a scegliere tra la razionalità e la sensibilità verso i problemi sociali. Noi vogliamo agire con l'una e con l'altra e, secondo me, le procedure, i codici e i Regolamenti ci consentono di arrivare a questo risultato senza dover in alcun modo smentire un orientamento che – posso dirlo, signor Ministro – è stato quasi unanime da parte della Commissione affari costituzionali.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

COMPAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, non c'è dubbio che – come ricordava il collega Saporito – siamo in sede di verifica dei presupposti di costituzionalità. Però, nell'esperienza della Commissione affari costituzionali e nell'attuazione del nostro Regolamento, è sempre molto difficile sfuggire a considerazioni di merito e di contenuto in sede di esame della sussistenza dei presupposti di costituzionalità, nel senso che ciò che è urgente e necessario per alcuni può non esserlo per altri.

Devo allora dire che sotto questo profilo le ragioni che questa mattina ha fatto valere in quest'Aula l'onorevole Ministro, che sono poi le stesse ragioni che faceva valere la scorsa settimana il sottosegretario Murmura in sede di Commissione affari costituzionali, a me sono sembrate e sembrano convincenti. Infatti non si può, in omaggio al privilegio di considerazioni estetiche e legislative che hanno certamente il loro fondamento, fare poi dei sacrifici così dolorosi quali quelli che sono stati proposti all'Aula da parte della maggioranza formatasi nella 1ª Commissione permanente.

In particolare, a me sembra che le esigenze delle comunità terapeutiche, che vanno proprio nel senso della priorità del prevenire rispetto al reprimere, e che gli articoli 8 e 9 del provvedimento trattano forse con scarsa omogeneità legislativa, vadano tenute presenti. Occorre anche dire, peraltro, che il valore dell'omogeneità legislativa deve essere valutato complessivamente. Abbiamo fatto forzature all'omogeneità legislativa assia più vistose di quella che è oggi necessaria, a mio parere, per non interrompere la continuità dell'azione amministrativa di quei nuclei operativi. Essi hanno già cominciato a costituirsi in forza della prima emanazione del provvedimento, risalente al gennaio di quest'anno (poi ci sono state le successive reiterazioni) e sono irrinunciabili per l'utilizzazione dei fondi a cui si richiamava in gran parte l'intervento dell'onorevole Ministro. Non penso che sia una forzatura della logica e, direi, dell'etica dei presupposti di costituzionalità suggerire all'Aula di reinserire soprattutto quegli articoli che, con maggiore decisione, affrontano le esigenze delle comunità terapeutiche. Se tali esigenze non beneficiassero di una continuità, anche qualora fosse immediato l'iter legislativo degli articoli stralciati - cosa che anch'io mi auguro, sulla base delle considerazioni di carattere generale che ha svolto il senatore Saporito - avremmo creato una frattura e non avremmo più soddisfatto quell'esigenza di priorità del prevenire rispetto al reprimere della quale tanto spesso parliamo e scriviamo.

Per queste ragioni, signor Presidente, ritengo che l'Aula debba cercare di riflettere prima di accettare la proposta della maggioranza della Commissione affari costituzionali. Per quanto mi riguarda, come già in Commissione, anche in questa sede voterò a favore della sussistenza dei presupposti di costituzionalità dell'intero provvedimento al nostro esame.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, mi dispiace che il nuovo Ministro (alla quale rivolgo un saluto con grande simpatia) si sia, in uno dei suoi primi impatti con il Parlamento, imbattutto in un problema non di merito, ma di principio e di tecnica legislativa con il quale siamo in lotta da sempre.

Il decreto, al quale è stata aggiunta la parte che interessa il Ministro, è in circolazione nel Parlamento da un anno ed è stato reiterato già sei volte. Il Governo dovrà pur liberarsi da un decreto che vi volta in volta è stato integrato con previsioni inerenti le Corti d'appello dell'alta Italia, i militari, la droga, e così via, e che per questo non è stato mai approvato. La 1ª Commissione ha ascoltato di recente il Ministro per i rapporti con il Parlamento per ben due volte; nella riunione dei Capigruppo, egli ha dichiarato di condividere totalmente la nostra impostazione. Anche ieri sera, in presenza del Presidente del Senato, ha confermato le sue affermazioni dicendo che, comunque vadano le cose, in materia deve essere approvato o un decreto-legge (ed io credo che ciò possa essere fatto e ne spiegherò il motivo) o un disegno di legge con procedura d'urgenza. In ogni caso, il Senato è intenzionato ad affrontare la questione che a lei, ministro Contri, sta a cuore. Tuttavia, nell'interesse generale, bisogna porre fine alla continua reiterazione di decreti che non trovano poi approvazione.

Signor Ministro, sono convinto che, proprio secondo l'interpretazione autentica della legge n. 400 del 1988, quando una Commissione del Senato, in sede di esame dei presupposti di legittimità di un decreto-legge, esprime il proprio parere favorevole su alcuni articoli stralciando gli altri, questi ultimi non decadono, ma possono costituire oggetto di un provvedimento con carattere d'urgenza da parte del Governo. Se ciò è possibile, come io sono convinto che sia e in quanto tale interpretazione proviene anche da fonti autorevoli, allora il Governo può seguire questa strada, tanto più che sono già tre mesi che la normativa che lei difende è operante (perchè il decreto, reiterato, è in vigore già da tre mesi) e quindi la costituzione dei comitati dovrebbe essere già stata attuata in questo lasso di tempo.

A questo punto, il problema è semplicemente di tecnica legislativa. Se non è possibile reiterare il decreto (ma sono convinto, avendo ascoltato pareri autorevoli, che sia possibile), può essere presentato e discusso un disegno di legge con procedura d'urgenza, come è stato detto poco fa dal senatore Saporito. Nell'interesse del Parlamento, liberiamoci però di questi decreti.

Signor Ministro, il precedente Governo ha trasmesso al Parlamento 140 decreti-legge. Il Parlamento ne ha approvati soltanto una ventina, mentre tutti gli altri sono stati reiterati. Perchè i decreti-legge non vengono approvati? Perchè sono fatti male. Lei può anche spiegare al paese il motivo per cui il Senato non approva i decreti-legge; dovremmo però anche noi spiegare al paese che la tecnica del Governo è tale per cui non passano i decreti che il Governo stesso presenta.

Non entriamo, però, in questa polemica. Presentateci dei decreti organici, per così dire, monocolturali, e il Senato li approverà nei

161ª SEDUTA

Popular de Marine Balling & Marine Com.

and the second s

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

termini previstì. In caso contrario, anche questo decreto decadrà, perchè non potrà essere approvato nei tempi a disposizione del Senato.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, vorrei ricordare al Ministro che la posizione del nostro Gruppo in materia di trattamento delle tossicodipendenze è sempre stata tale da privilegiare, rispetto a qualunque altro tipo di intervento, quello mirante alla prevenzione ed al recupero.

Questa è la posizione che abbiamo tenuto nella battaglia svoltasi in Parlamento in occasione dell'approvazione della legge n. 162 del 1990 e che ci ha portati ad assumere determinati orientamenti in occasione del referendum sull'abrogazione di alcuni articoli di quella stessa legge.

Ritengo che vada registrato con estremo apprezzamento l'intendimento di intervenire in maniera rapida, efficace e trasparente in materia; intendimento che ci è stato qui rappresentato dal Ministro e che peraltro traspare dalla stessa passione con cui il Ministro stesso difende gli articoli di questo decreto.

Desidero pertanto che sia chiaro che la nostra preoccupazione, quella che ci ha spinto ad assumere un determinato atteggiamento in Commissione e a riproporlo in Aula, non è di carattere formale, nè tanto meno, collega Compagna, di estetica legislativa. È una preoccupazione che si fa carico del rispetto della forma e della legge n. 400 del 1988 ed anche e soprattutto del buon esito della conversione dei decreti-legge. L'esperienza di altri come di questo decreto nelle sue precedenti versioni (lo ricordava poco fa il collega Gualtieri) ha dimostrato che l'accorpamento di materie tra loro disomogenee produce, oltre che una lesione della già citata legge n. 400 (che in questo momento non metto in primo piano), sicuramente anche il rallentamento e qualche volta l'impantanamento della conversione del decreto creando nelle materie che ne sono oggetto uno stato permanente di incertezza che fa a pugni con la logica dello Stato di diritto.

Questa è l'intenzione che ci muove: salvare la sostanza, signor Ministro, e con la sostanza l'intervento in direzione della prevenzione e del recupero delle tossicodipendenze, che è questione che teniamo nella massima considerazione.

Signor Ministro, per esaminare il problema in oggetto vorrei richiamare alcune questioni. Le possibilità che si aprono di fronte a noi sono a mio avviso molteplici. È possibile – e lo affermavano prima alcuni colleghi – intraprendere la strada del disegno di legge da assegnarsi in sede deliberante e su cui il nostro Gruppo si impegna a garantire la massima celerità di discussione e approvazione.

È a mio avviso altresì possibile (e voglio riprendere alcune considerazioni del collega Gualtieri), rispetto alla particolare fattispecie che qui si apre, seguire la strada della riproposizione degli articoli dall'8 al 12 attraverso lo strumento del decreto-legge, che dovrebbe recare, ovviamente, altro titolo, relativo alla materia specifica.

Dagli atti parlamentari, del resto, si può ben desumere che se è vero che la legge n. 400 dal 1988 stabilisce che i decreti-legge respinti

26 Maggio 1993

non devono essere reiterati, è pur vero che in questo caso si constata la volontà non di respingere il decreto, ma di invitare il Governo a scindere la materia per farne oggetto di due provvedimenti separati, in considerazione di un articolo della medesima legge n. 400 che prescrive la omogeneità delle materie trattate nei decreti stessi.

Poichè il voto del Parlamento non respinge il decreto-legge nel merito e nella sostanza, ma individua, sul piano del riconoscimento dei requisiti, la disomogeneità e suggerisce al Governo di percorrere la via di un decreto separato, non ci troveremmo, a mio avviso, di fronte al problema della impossibilità di reiterare questa parte del decreto. Si tratterebbe infatti, come ho già detto, di un nuovo decreto con un nuovo titolo.

Peraltro, signor Ministro, il voto che l'Aula del Senato darà sugli articoli dall'8 al 12, anche se fosse un voto di approvazione della proposta della 1ª Commissione, funzionerebbe come una sorta di emendamento soppressivo nel corso della discussione di un decreto e, come tale, non avrebbe un'immediata vigenza. Il decreto nel suo testo complessivo rimarrebbe in vigore fino al termine dei suoi 60 giorni e il suo ufficio potrebbe continuare l'opera meritoria che ha già avviato; le pratiche non si interromperebbero e, di qui ai 60 giorni di decadenza, si potrebbe, se si scegliesse la strada del disegno di legge, guadagnare intanto tempo in quella direzione.

Signor Ministro, il voto che noi chiediamo è un voto consapevole dei problemi che abbiamo di fronte; non accettiamo assolutamente che venga inteso come una sottovalutazione di questioni che ci stanno estremamente a cuore. Semmai, rispecchia la volontà che queste vengano portate a compimento con la maggiore sicurezza possibile, sapendo che comunque non siamo in caduta libera rispetto all'approvazione di questi articoli, che – ripeto – resterebbero in vigore per i 60 giorni previsti, e che nel frattempo potrebbero essere adottate tutte le misure del caso.

Da ultimo, voglio davvero auspicare, per l'esito produttivo dei lavori del Parlamento, che ha bisogno di portare a conclusione le questioni di cui si occupa, che il Governo non cada ulteriormente in queste forme di disattenzione, perchè proprio su questa materia vi erano stati dei segnali da parte del Parlamento.

Sarebbe quindi stato sufficiente emanare due decreti-legge distinti. Ciò avrebbe consentito di evitare, fra l'altro, il problema di una discussione congiunta nelle Commissioni giustizia e sanità, problema che ha bloccato l'iter dei decreti-legge precedenti in materia, che non si è fermato solo perchè vi era una confluenza con la materia sottoposta a referendum, ma anche di fronte all'oggettiva constatazione dell'impossibilità di lavorare in questi termini.

RUFFINO. Domando di parlare, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RUFFINO. Onorevole Presidente, la Commissione affari costituzionali ha riconosciuto i presupposti dell'urgenza e della necessità per i primi sette articoli del disegno di legge e si è pronunciata in senso

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

contrario sugli articoli dall'8 al 12. La ragione posta a fondamento di questa decisione pressochè unanime della Commissione affari costituzionali è che gli articoli dall'8 al 12 non sarebbero omogenei al resto del provvedimento e pertanto, ai sensi della legge n. 400, dovevano venire stralciati; purtuttavia tutti i colleghi che sono intervenuti nella suddetta Commissione e questa mattina hanno riconosciuto ampiamente l'opportunità dell'intervento del Governo per quanto attiene la materia prevista negli articoli dall'8 al 12.

Perchè onorevoli colleghi? Effettivamente credo sia difficile frapporre ostacoli alle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, che riguardano i progetti finalizzati alla prevenzione, al recupero dei tossicodipendenti e finanziamenti per le comunità terapeutiche. Appigliarsi a questioni di carattere formale, pur valide, senatrice Barbieri, per un problema di così grande rilevanza e dopo l'esito della prova referendaria, è un fatto, non dico riprovevole, ma certamente inopportuno.

Perchè in qualche modo vogliamo nasconderci dietro la disomogeneità del provvedimento? Perchè non dire che gli articoli 5, 6 e 7, che vietano provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di tossicodipendenti, sono in qualche misura collegati al finanziamento delle comunità terapeutiche? Evidentemente si vuole misconoscere il fondamento di queste norme.

Invito il Senato a correggere la decisione adottata dalla Commissione affari costituzionali. Onorevoli colleghi, si può sbagliare anche all'unanimità!

Credo sia opportuno dare un'indicazione chiara al Governo: i Gruppi, nel merito, nella sostanza delle questioni sono tutti d'accordo e tutti invocano provvedimenti d'urgenza al Governo attraverso un disegno di legge da esaminare in sede deliberante, oppure tramite la emanazione di un decreto-legge che contenga questi stessi articoli 8, 9, 10, 11 e 12; mi chiedo perchè, per una ragione esclusivamente formale, non riconosciamo i requisiti dell'urgenza e della necessità del provvedimento.

Nè si dica, onorevoli colleghi – perchè allora sarebbe un fatto di ipocrisia – che il Governo può reiterare subito il decreto-legge. Non è affatto vero: il Governo non può reiterare il decreto-legge se c'è una deliberazione con cui il Senato non riconosce i requisiti dell'urgenza e della necessità; sarebbe un atto irriguardoso, poco rispettoso del Parlamento. So di parlare, onorevoli colleghi, non soltanto a titolo personale ma anche a nome di altri colleghi; cito, tra gli altri, i senatori Piccoli e De Matteo che mi hanno dato questo incarico.

Invito il Senato a rivedere questa posizione e *melius re perpensa* riconoscere i presupposti dell'urgenza e della necessità dell'intero provvedimento, in rapporto proprio alla prova referendaria e al fatto che gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono collegati strettamente agli articoli 5, 6 e 7, che stabiliscono il divieto di custodia cautelare nei confronti dei tossicodipendenti. La materia è uguale, la materia è omogenea, se non vogliamo nasconderci dietro un dito. (*Applausi dai Gruppi della DC e liberale*).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, non entriamo nel merito del provvedimento e ci fermiamo a valutare i presupposti di costituzionalità. Mi meraviglio che il collega Ruffino inviti il Senato a rivedere la sua posizione; bene avrebbe fatto, da senatore, a chiedere al Governo di rivedere la posizione. Questa è una battaglia che conduciamo da anni, non è ammissibile che ci si trovi di fronte a provvedimenti che in parte hanno i requisiti costituzionali della necessità e dell'urgenza e in parte non hanno nulla a che fare con tali requisiti.

È necessario allora che il Governo si decida una volta per sempre ad attenersi alla legge, ai Regolamenti parlamentari, alla Costituzione. Ci dispiace che il nostro sembri un braccio di ferro con il Ministro, che non ha alcuna responsabilità in questa particolare circostanza e nell'attuale situazione. È un braccio di ferro, signor Ministro, che da anni portiamo avanti con il Governo; ultimamente anche con il ministro Barile, al quale abbiamo detto che non è possibile sopportare che si continuino ad emanare decreti-legge senza che vi sia necessità e urgenza. Nella penultima riunione della Conferenza dei Capigruppo il ministro Barile ci ha promesso che il Governo si sarebbe attenuto alla legge e alla Costituzione. Ci dispiace dover insistere; invitiamo anzi tutto il Senato ad attestarsi su di essa, una posizione che non è contro il Ministro bensì contro il Governo che non si attiene alla legge e alla Costituzione. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, il voto che esprimerà il Gruppo di Rifondazione comunista è in sintonia con quanto è stato stabilito in Commissione. Siamo nettamente contrari a riconoscere carattere di urgenza alla seconda parte del provvedimento. Desidero dire al Ministro, con molta solidarietà e con molta stima, che capisco la sua urgenza e la sua passione, ma ella sa senz'altro che il Senato era già stato chiamato a discutere sulla materia e non a caso nelle Commissioni giustizia e sanità non soltanto non si riuscì a portare all'approvazione il decreto, ma da più parti, da quasi tutte, fu evidenziata una contraddizione tra le materie inserite in modo confuso nel decreto. Più volte è stato rinnovato l'invito al Governo a comportarsi diversamente nella decretazione: l'insistenza in tale modo di procedere – cambiano i Governi, ma non la pratica politica – mi sembra quanto mai inopportuna.

Sulle questioni aperte, anche dopo il referendum, vi è la necessità di legiferare attraverso una discussione costruttiva, serena e senza pensare soltanto a come concedere finanziamenti a pioggia a questa o a quella comunità. So che vi sono comunità che hanno operato benissimo, ad esse va tutto il riconoscimento, ma le questioni che oggi si pongono sono di ben altro spessore. Pertanto non solo siamo contrari a riconoscere il requisito dell'urgenza, ma riteniamo che non si debba procedere ulteriormente attraverso lo strumento del decreto-legge.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Questo Parlamento esiste ed allora si presenti un disegno di legge. Vi sono procedure abbreviate che possono essere sperimentate e sulle quali fin da ora assicuriamo la nostra piena disponibilità.

Nel merito degli articoli avremmo molto da dire e speriamo che il Parlamento sappia costruire qualcosa di più e di meglio di quello che è contenuto in questi articoli. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).

Richiamo al Regolamento

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, non entrerò nel merito del decreto e neanche nella questione della costituzionalità perchè per il nostro Gruppo è già intervenuta la collega Barbieri. Desidero invece richiamare l'attenzione sua e di tutti i colleghi su un aspetto.

Questo decreto, come è stato ricordato, è la sesta reiterazione di un testo più volte riproposto dal Governo, se è vero come è vero che il decreto-legge base reca la data del 13 luglio 1992. In conseguenza di ciò l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – diviene indispensabile, non poteva essere diversamente – stabilisce: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge...».

Stante che si tratta della sesta reiteraizone, è la sesta volta che l'Aula – o la 1ª Commissione, ove non vi sia stato un avviso contrario – viene investita della questione di costituzionalità. Mentre in occasione dei precedenti decreti vi furono pronunciamenti che portarono ad amputarne alcune parti, non mi consta che per quanto riguarda gli articoli 9 e seguenti sia mai stata sollevata questione di costituzionalità. So bene che è prassi di questa Assemblea che ogni qualvolta un decreto viene reiterato vi è una novazione dell'intera procedura e quindi si riesaminano anche i presupposti; nè può essere diversamente. Tuttavia un pronunciamento in senso diverso rispetto ad uno stesso testo che ha già avuto una conferma, esplicita o implicita, dell'Assemblea per cinque volte, presenterebbe certamente aspetti di incongruità.

Signor Presidente, per tali motivi mi sono permessa di richiamare l'attenzione sua e dei colleghi su un precedente che, con il voto che ci accingiamo ad esprimere, costituiamo.

PRESIDENTE. Senatrice Tedesco Tatò, la questione che lei pone ha un fondamento di carattere politico, nella parte in cui invoca (legittimamente) la necessità di una certa coerenza politica da parte del voto dell'Aula.

Sotto un profilo regolamentare, però, la Presidenza ha il dovere di sottoporre al voto dell'Assemblea le conclusioni della Commissione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

affari costituzionali, pur se in contrasto con decisioni già prese dall'Aula su un precedente – e quindi formalmente diverso – decretolegge.

È una questione regolamentare sulla quale si può tornare in sede di Giunta per il Regolamento, modificando il testo attuale; ma, allo stato degli atti, non ho la libertà di intervenire su questo processo che, come lei dice, assolutamente in modo kafkiano, potrebbe durare all'infinito.

Ripresa della discussione

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi duole parlare in dissenso con due cari amici, il ministro Contri, alla quale rivolgo il più cordiale augurio, e l'antico amico, senatore Ruffino. Ma – e non è il solito ipocrita latinetto – amicus Plato, sed magis amica veritas: nel caso di specie, la dignità della Commissione affari costituzionali, che già sotto la presidenza del senatore Maccanico e, da pochi giorni, sotto la mia (ho infatti l'alto onore di presiederla) ha assunto una rigida determinazione, quella di rispettare nel modo più ortodosso la legge n. 400. Pertanto esprimerò parere contrario su ogni decreto che non appaia omogeneo perchè contrastante con i requisiti necessari.

A giudizio della Commissione, gli articoli dall'8 al 12 non appaiono omogenei.

La Commissione all'unanimità si è dichiarata d'accordo nel merito, non esistono preclusioni. Se viene presentato un disegno di legge, potrà avere una corsia preferenziale, ma il rispetto della forma questa volta è un fatto di rispetto anche della sostanza. Finchè la Commissione affari costituzionali avrà l'attuale composizione e durerà, non si esprimerà a favore di decreti non strettamente omogenei. Lo abbiamo assunto come impegno d'onore e intendiamo rispettarlo. (Applausi dei senatori Salvi e Gualtieri).

CONTRI, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CONTRI, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi rendo ben conto che il «braccio di ferro» non è nè con questo Ministro (che è capacissima di rispondere), nè forse il Governo; piuttosto – non vorrei essere demagogica – per i risultati che, come avete intuito, conseguirebbero ad un eventuale no, il «braccio di ferro» lo si farebbe con la droga.

Onorevoli senatori, rispetto tutte le convinzioni, tutte le ideologie e chi da sempre conduce battaglie di questo tipo. L'intervento della senatrice Tedesco Tatò mi ha ricordato però che in altre occasioni i presupposti di necessità e di urgenza sono stati riconosiuti al decreto161ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

legge in esame. Trovo strano (non per me, ma per il paese che non lo capirà) che dopo l'esito del *referendum*, all'improvviso si dica che adesso non sussistono i presupposti di necessità e di urgenza, mentre in passato sussistevano.

SALVI. Si tratta di un questione di costituzionalità! Che cosa c'entra?

CONTRI, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Senatore Salvi, non mi sto riferendo al suo Gruppo. In questo momento straordinario, nel bene e nel male, dopo lo svolgimento dei referendum, non viene più riconosciuta la sussistenza di questi requisiti. La gente non lo capirà.

Desidero innanzi tutto sgombrare il campo da una considerazione. È vero che gli studiosi di diritto (come il professor Acquarone, che è stato un mio lontano professore: così si prende anche l'età, senatore Acquarone!) possono anche fare affermazioni in contrasto tra di loro. Tuttavia ricevo continui messaggi da parte dell'ufficio legislativo e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei quali si giura che non sarà possibile comunque presentare un altro decreto-legge o un disegno di legge. Quindi, se anche questa fosse la volontà espressa dal Senato, devo comunque tener conto di un rispetto formale – in quella sede – della legge e forse anche della volontà dell'altro ramo del Parlamento.

Dovete spiegarmi che cosa doveva fare un «povero» Ministro degli affari sociali in questa situazione. Essendo obbligata al rispetto della legge ed essendo in vigore dal gennaio 1993 un decreto-legge in tale materia, non potevo far altro che avviare corrette – senatrice Salvato –, correttissime, procedure di finanziamento e le relative pratiche.

SALVATO. Questo lo vedremo.

CONTRI, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Certamente, lo vedrà: il mio Ministero, come tutte le mie cose sono sempre state, si muove alla luce della più totale trasparenza; e forse me ne potrebbe dare atto.

Mi trovo di fronte ad un provvedimento al quale il mio predecessore giustamente ha dato ossequio, mettendo in atto determinate iniziative, che in questo momento, per effetto del voto che il Senato si accinge a dare, cadranno completamente. Verrà meno il lavoro di mesi, svolto da gennaio ad oggi e non avremo il tempo necessario per predisporre un altro decreto-legge oppure un disegno di legge. Nel frattempo, la situazione delle comunità e dei nostri ragazzi, rispetto alla prevenzione, si fa tragica. Non voglio fare la «strappalacrime», ma è questo l'aspetto sul quale ci assumiamo responsabilità di fronte al paese. Oltre tutto, il passaggio tra il decreto-legge e l'approvazione di un disegno di legge, comporta un «buco» temporale che non sapremmo come diversamente riempire.

Onorevoli senatori, vi prego di considerare che mi sono trovata (come qualcuno ha evidenziato) di fronte alla reiterazione di decretilegge adottati da precedenti Governi. Senatore Acquarone, non si può, volendo improvvisamente mettere in ordine ed in fila tutte le cose, in

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Italia, partire proprio dal decreto-legge sulla droga. Certamente ciò non verrà compreso dalla gente. (Applausi dai Gruppi della DC e liberale).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 139.

I senatori che approvano il parere contrario voteranno sì. I senatori che non approvano il parere contrario voteranno no. I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12,55 è ripresa alle ore 13,55).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 139.

I senatori che approvano il parere contrario, voteranno sì. I senatori che non approvano il parere contrario, voteranno no. I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

161a SEDUTA

The state of the s

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

La Presidenza decide di togliere la seduta. La deliberazione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento avrà luogo nella seduta di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 maggio 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, giovedì 27 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144).

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (1240) (Votazione con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 14).

26 Maggio 1993

Allegato alla seduta n. 161

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 25 maggio 1993 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

- C. 1043. Deputati VAIRO e SANESE. «Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio» (1256) (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati).
- Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:
- C. 1542. Deputati Foschi ed altri. «Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo» (1259) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 25 maggio 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCUSO, FERRARA Vito e MOLINARI. – «Equipollenza del ciclo di studi compiuto dai funzionari della Polizia di Stato frequentatori dell'Istituto superiore di polizia e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al ciclo di studi delle università statali. Istituzione del diploma di laurea in "Scienze di Polizia"» (1257).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MEDURI. – «Riconoscimento degli anni di navigazione su navi mercantili effettuati dagli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto provenienti da capitano di lungo corso o capitano di macchina» (1260).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati Rosini ed altri. – «Norme in materia di attività cinotecnica» (1239), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª, della 13ª

161a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

- in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991» (984), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, ritiro di firme

In data 25 maggio 1993, il senatore Franza ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 1027.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1255.

Il senatore Cannariato ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1257.

Il senatore Londei ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1255.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81 e 319 del codice penale; agli articoli 110, 317 e 61, numero 7, del codice penale; agli articoli 110, 317 e 61, numero 7, del codice penale; e agli articoli 110, 81, capoverso, 61, numero 7, e 317 del codice penale (*Doc.* IV, n. 147), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita

in sede referente:

您已以前一人以實際也是一個都在一個人不可以不可以不可以

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

Speroni ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della utilizzazione parziale dei fondi strutturali

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

della Comunità europea riservati all'Italia» (*Doc.* XXII, n. 9), previ pareri della 2^a, della 6^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

Il senatore Pisati ha dichiarato di apporre la propria firma alle proposte di inchiesta parlamentare:

ZUFFA ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza» (Doc. XXII, n. 2);

Speroni ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della utilizzazione parziale dei fondi strutturali della Comunità europea riservati all'Italia» (Doc. XXII, n. 9).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Enzo Lanini, di Bagni di Lucca (Lucca), chiede il ripristino di un meccanismo di indicizzazione dei salari e delle pensioni in rapporto alle variazioni del costo della vita (*Petizione n. 106*);

il signor Lorenzo Cattaneo, di Gorla Minore (Varese), chiede un provvedimento che introduca l'accertamento d'ufficio per la documentazione amministrativa richiesta dalla pubblica amministrazione o da privati (*Petizione n. 107*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Preioni, Pagliarini, Boso, Gibertoni, Manfroi, Manara, Serena, Roveda, Ottaviani, Staglieno e Paini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00572, dei senatori Lorenzi e Scaglione; i senatori Preioni, Pagliarini, Scaglione, Boso, Gibertoni, Manfroi, Manara, Serena, Roveda, Ottaviani, Staglieno e Paini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03277, del senatore Lorenzi.

Interpellanze

LOPEZ, VINCI. – Al Ministro degli affari esteri. – Per sapere se il Ministro in indirizzo sia informato del raid aereo sferrato dal regime iraniano martedì 25 maggio 1993, alle ore 5,55 (ora locale), con dodici cacciabombardieri, contro alcune basi dell'esercito di liberazione nazionale dell'Iran, riparate in territorio iracheno.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Considerate le ripetute violazioni del diritto internazionale, le attività terroristiche e gli atteggiamenti avventuristici del regime iraniano, gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo italiano non ritenga giunto il momento di adottare una posizione ferma e coordinata a livello internazionale, tramite il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come l'embargo economico e sugli armamenti.

(2-00279)

Interrogazioni

STEFANELLI. – Ai Ministri dell'interno e delle finanze. – Premesso: che la presenza e il costante afflusso di cittadini extracomunitari immigrati nel nostro paese è fonte di disagio sociale particolarmente acuto, non solo per i cittadini italiani ma anche per gli stessi cittadini stranieri, i quali sono attirati, specialmente nel Mezzogiorno, nelle file della criminalità organizzata che, sfruttando la loro condizione di individui indifesi socialmente, alle prese con una precaria situazione giuridica e soprattutto privi di sostegno economico e alla ricerca disperata di fonti di sostentamento, li utilizza come manovalanza in attività criminose di vario genere;

che la vendita di prodotti frutto di contrabbando, che è una di tali attività in cui è maggiore l'impiego di manovalanza costituita da immigrati extracomunitari, sotto il controllo delle centrali del *racket*, rappresenta un grave pregiudizio per l'erario pubblico e un intollerabile danno per gli operatori economici autorizzati, la cui insofferenza si manifesta ormai in modo clamoroso e diretto contro questi immigrati;

che gli ingenti profitti realizzati sono controllati da organizzazioni criminali, fra le quali prevale la camorra campana, che se ne serve per inquinare in profondità il tessuto economico e finanziario della società;

che tale situazione costituisce causa di grave pregiudizio per l'ordinata convivenza civile, in quanto rappresenta una costante fonte di alimentazione della criminalità e di diversione sociale per quanti, immigrati o cittadini, attratti dall'elevata redditività assicurata, vi si dedichino pregiudicandosi il rientro nei ranghi della liceità;

che il danno che il contrabbando provoca alla collettività nazionale è stimato – dalle associazioni di categoria – in non meno di 1.400 miliardi annui di evasione fiscale, in oltre 500 miliardi in profitti illeciti, in 400 miliardi in esportazione illegale di valuta, in mancato introito per il Monopolio per oltre 1.670 miliardi e in mancato guadagno per i tabaccai di 140 miliardi;

che, con riguardo ad alcune situazioni come quella della provincia di Caserta, la situazione è particolarmente esasperante come dimostrano le reiterate e sempre più vibranti proteste delle associazioni di categoria e una serie di dati oggettivi, quali ad esempio le cifre relative alle quantità di tabacchi distribuite dai magazzini del monopolio della provincia di Caserta dal 1985 al 1992, passate da 535.799.550 chilogrammi a 373.588.040 chilogrammi per quanto riguarda il magazzino di Caserta, da 719.165 chilogrammi a 422.259 chilogrammi per quanto riguarda il magazzino di Aversa, da 181.325.600 chilogram-

26 Maggio 1993

mi a 151.182.000 chilogrammi per quello di Sessa Aurunca, da 261.393.000 chilogrammi a 194.773.000 chilogrammi per quello di Santa Maria Capua Vetere;

che il massiccio diffondersi di questo fenomeno rende vana l'esclusiva di vendita al dettaglio riconosciuta ai tabaccai in virtù del pagamento di una tassa di concessione e che queste categorie al lucro cessante per effetto della concorrenza sleale dei rivenditori di contrabbando vedono sommarsi il danno di un versamento fiscale cui non corrisponde alcuna tutela,

si chiede di sapere se, entro quale termine e sulla base di quali indirizzi i Ministri dell'interno e delle finanze, per quanto di loro competenza, intendano adottare un efficace piano di repressione del fenomeno coinvolgendo tutte le forze preposte al mantenimento dell'ordine pubblico.

(3-00579)

ZOSO. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali. – Premesso che in data 25 marzo 1993 lo scrivente presentò un'interrogazione (3-00499) di cui si riporta integralmente il testo:

«Premesso:

che con decreto 5 giugno 1989 il Ministro per i beni culturali e ambientali *pro tempore* dispose l'istituzione in provincia di Vicenza di una sezione staccata dell'Istituto centrale del restauro;

che l'ordinamento dei corsi concernenti i programmi d'insegnamento e la durata degli stessi, unitamente a quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento dei rispettivi laboratori, avrebbe dovuto essere disposto con successivo provvedimento, adottato da codesto Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, di concerto con le autorità locali competenti;

che con decreto ministeriale 4 luglio 1989 il Ministro pro tempore dispose l'istituzione del centro di formazione per operatori nel settore della conservazione e del restauro con sede in Vicenza;

che da parte delle amministrazioni interessate è stata proposta la collocazione della stessa sede staccata nella Villa Caldogno, a Caldogno, comune confinante con Vicenza, ambiente insieme prestigioso e idoneo,

l'interrogante chiede di sapere che cosa impedisca ancora che tale decisione, salutata con grande favore dalla pubblica opinione e dagli studiosi, trovi pratica attuazione.

L'interrogante lamenta altresì che analoga interrogazione presentata il 29 ottobre 1992, la 4-01477, non ha ancora avuto risposta»,

si chiede di conoscere:

i motivi per cui non si vuol dare risposta alle interrogazioni succitate;

se siano maturate situazioni nuove che alterino i dati che erano alla base delle attese delle amministrazioni locali:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo di dare seguito al decreto istitutivo della sezione staccata di Vicenza dell'Istituto centrale del restauro;

quali siano i tempi e le condizioni.

(3-00580)

26 Maggio 1993

STEFANELLI, COVI. - Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. - Premesso:

che alcuni amministratori del comune di Sparanise (Caserta), per far fronte alle emergenze igienico-sanitarie verificatesi nell'assenza di altri riferimenti, avvalendosi del disposto di cui al punto 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 e considerata l'oggettiva somma urgenza, assumevano tre netturbini per cinque giorni con relative delibere di giunta (nn. 605, 609 e 643);

che per tali assunzioni venivano sottoposti a contravvenzione per violazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'ispettorato del lavoro di Caserta, con l'accusa di non aver seguito l'*iter* burocratico delle leggi sul collocamento;

che essi si opponevano al verbale di contravvenzione e non provvedevano al pagamento in via oblativa negli importi richiesti;

che a seguito di tale opposizione si vedevano imputati per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale;

che di fronte a tale accusa i componenti della giunta municipale di Sparanise concordarono con gli avvocati difensori di patteggiare la pena accettando, in data 15 ottobre 1991, la sentenza che prevedeva sei mesi di reclusione per tutti gli assessori, fatta eccezione per uno solo di essi che non figurava in tutte le delibere incriminate, al quale veniva applicata la pena di cinque mesi e venti giorni;

che, dopo circa tre mesi dalla data della sentenza, entrava in vigore la legge n. 16 del 18 gennaio 1992 (cosiddetta «legge Scotti»), recante «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali», a seguito della quale il prefetto Catenacci sospese dall'incarico di consiglieri comunali alcuni di quegli ex assessori che nel frattempo erano stati rieletti al consiglio comunale di Sparanise;

considerato:

che tale provvedimento veniva preso applicando retroattivamente la legge n. 16 del 1992 in violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

che il Consiglio di Stato, nel chiarire taluni aspetti della legge n. 16 del 1992, con l'adunanza della sezione I dell'8 aprile 1992 (n. 879/92) ha affermato che «... un intervento legislativo così dirompente, tale da incidere anche su rapporti già legittimamente stabiliti, si configura come eccezionale e può essere accettabile, de jure condendo, solo per ragioni molto gravi... tenuto conto della preoccupante espansione del fenomeno della criminalità organizzata su vasta scala e dell'infiltrazione dei suoi esponenti nella pubblica amministrazione, specialmente negli enti locali»,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno correggere alcuni aspetti paradossali della citata legge n. 16 del 1992, tra cui quello concernente il caso degli ex consiglieri di Sparanise, per chiarire che coloro i quali hanno patteggiato una pena prima dell'entrata in vigore della legge n. 16 del 1992 non devono ricadere nell'ambito di applicazione della stessa.

(3-00581)

PROCACCI. - Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. - Premesso:

che in data 12 marzo 1992 il consiglio di amministrazione dell'ANAS, presieduto dall'allora Ministro dei lavori pubblici Giovanni

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

Prandini, ha approvato il progetto di fattibilità del tratto di autostrada Pian di Vedoia – confine di Stato che è parte della Venezia-Monaco;

che il progetto ad una prima lettura si rivela il solito nastro di asfalto che percorre intere vallate ed è accompagnato da improbabili affermazioni del tipo: «Il tracciato si inserisce nella fascia boschiva senza turbare l'aspetto armonioso dei paesaggi che via via si susseguono, salvaguardando l'economia agricola locale»;

che la delibera dell'ANAS non si fa scrupolo di descrivere il piano dell'opera autostradale in termini assolutamente improbabili, quasi si trattasse non già di una ennesima aberrante cementificazione e deturpazione del paesaggio, ma di una straordinaria opera d'arte, studiata per valorizzare il contesto ambientale e naturale nel quale si inserisce; e non è forse inutile riportare alcuni passi della delibera: «...A Pian di Vedoia ha inizio il tratto di autostrada di Alemagna oggetto dello studio di fattibilità in argomento. Il tracciato si insedia nel greto del Piave sino a Longarone, ove è prevista la realizzazione di uno svincolo. Il passaggio per Longarone e già stato concordato con l'amministrazione comunale e dalla stessa approvato costituendo l'autostrada una ulteriore difesa alla zona industriale da eventuali inondazioni del Piave.

Dopo Longarone ha inizio il tratto più difficile della Valle del Piave che da Perarolo a Castel Lavazzo corre tra pareti scoscese e profondamente incise dalle acque del fiume. Gli ostacoli naturali sono superati con lavori pressochè sempre in sotterraneo o su viadotto senza incidere sui pendii.

Da Castel Lavazzo, che viene sottopassato con una galleria, l'autostrada si porta in sinistra Piave e con un susseguirsi di gallerie e viadotti raggiunge la stretta di Venago segnando praticamente l'andamento altimetrico del Piave. Sottopassa quindi in galleria la costa dell'Osei e sovrapassando con un viadotto la Val Montina si adagia sul piano di Ansogne per imboccare la galleria di Caralte ed uscire all'aperto a valle dell'abitato stesso, ove è posto lo svincolo per il collegamento alla strada statale n. 51, a servizio della Valle di Sesto e della Valle del Boite (Cortina).

Tronco Caralte-Dobbiaco: tratto Caralte-Carbonin

Per questo tratto sono stati studiati sei tracciati diversi posti in tre ben definiti corridoi:

Comelico e Val di Sesto;

Valle del Boita (passaggio per Cortina);

Misurina.

Le prime ipotesi progettuali di larghissima massima avevano previsto due soluzioni alternative: o l'attraversamento della Valle del Boite (e cioè il passaggio per Cortina d'Ampezzo), oppure quello dell'Alto Cadore, del Comelico e la discesa per la Valle di Sesto e la Pusteria

Queste soluzioni vennero entrambe respinte, prima dal comune di Cortina e poi da due dei venticinque comuni della Pusteria (Sesto e San Candido).

Si sono, pertanto, studiate quattro soluzioni per Misurina e tra queste è stata scelta quella «direttissima» sottopassante le Marmarole e いいかい かいけい 人は者情を信は遠郷をはる者が考えないるからなってい 一番でいているから

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Monte Popena, che ha riscosso l'approvazione dei comuni attraversati, che comporta un accorciamento del percorso autostradale di oltre 18 chilometri e che, essendo prevalentemente in galleria, meglio rispetta le necessità ecologiche delle zone attraversate.

A Carbonin è previsto in ogni caso uno svincolo per favorire i raccordi verso il Passo di Misurina (strada statale n. 48-bis) e la strada statale n. 51 «Alemagna».

Da Carbonin il tracciato corre a fianco della strada statale n. 51 e, sfruttando in destra l'ampio fondovalle alluvionale del fiume Rienza, supera alcuni ostacoli naturali (Croda dell'Acqua, Valle dei Baranci) in galleria ed in viadotto, giungendo a Dobbiaco.

A Dobbiaco, a ridosso delle pendici boschive alla sinistra del fiume Rienza, è situata la stazione che raccorda l'autostrada alla strada statale n. 49-bis della Pusteria, in posizione idonea sia per Dobbiaco stesso che, attraverso la circonvallazione, per tutta l'alta Val Pusteria, l'alta Valle della Drava, la Val di Sesto e la Val di Landro per Cortina.

Tronco Dobbiaco-Brunico

Scendendo verso Brunico, nell'ampia e spaziosa vallata della Pusteria, il tracciato si inserisce nella fascia boschiva senza turbare l'aspetto armonioso dei paesaggi che via via si susseguono, salvaguardando l'economia agricola locale.

Lo svincolo in prossimità di Brunico è posto alla confluenza della strada statale n. 244 con la strada della Valle Aurina.

Tronco Brunico-confine di Stato

Superando Brunico, il tracciato si sviluppa fino a Campo Tures in condizioni topografiche e morfologiche abbastanza favorevoli; più difficili risultano le condizioni del tratto successivo che conduce all'imbocco della galleria di valico, oltre che per le condizioni del terreno anche per il complesso delle opere necessarie per superare il dislivello tra il fondovalle di Campo Tures e l'accennato imbocco della galleria di valico, la cui quota è stata a suo tempo concordata con i progettisti del tratto austriaco della Venezia-Monaco.

A Campo Tures è previsto un altro svincolo per servire l'alta Valle Aurina, la Valle Selva dei Molini e la Val di Riva.

Il tracciato sale poi decisamente con livellette sino al limite del 3,5 per cento, superando i valloni e le incisioni con viadotti, per mantenere un andamento planimetricamente sinuoso e per un migliore inserimento nel paesaggio.

L'imbocco della galleria di Valico è situato a nord di San Giovanni, nella valletta solcata dal Rio Franco. La posizione dell'imbocco è stata concordata con i progettisti austriaci della Zillertal Autobahn, società che ha studiato il tracciato da «Zell am Ziller» sino all'imbocco della galleria di valico. La galleria della lunghezza di 8,4 chilometri è prevista nelle formazioni dello gneiss laminato dei Tauri»;

che il costo del tronco Pian di Vedoia – confine di Stato, secondo il tracciato prescelto, ammonta a lire 3.039.442.000.000 ed ha un costo medio per chilometro di lire 25.149.000.000;

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

che, si legge sempre nella delibera ANAS, «particolare cura è stata dedicata nello studio del tracciato alla valutazione d'impatto ambientale ed una prima valutazione degli studi sin qui eseguiti, che ovviamente necessita di verifica ed approfondimento, induce a ritenere che la realizzazione dell'opera, corredata di tutte le possibili misure integrative compensative, dei cui oneri si è tenuto debito conto nella stima, avrà un bilancio positivo rispetto all'impatto attuale, ossia migliorerà le condizioni ambientali del territorio nel suo insieme»;

che il finanziamento dell'opera è garantito, anche nella parte austriaca, dalla Batia AG – Munchen che è un consorzio di banche (costituitosi a Monaco) che si è assunto l'onere del finanziamento dell'infrastruttura da realizzare in Italia attraverso una società costituita nel nostro paese, denominata Batia;

che la stessa società Batia ha avanzato domanda di concessione sin dal 15 settembre 1971, allegando il progetto, ed ha più volte rinnovato la propria richiesta;

che il WWF è intervenuto nella vicenda denunciando il consiglio di amministrazione dell'ANAS alla magistratura poichè nelle premesse contenute nella delibera viene citato a sostegno del progetto il consenso degli enti locali interessati, consenso che da alcune dichiarazioni rese alla stampa da parte dei sindaci di alcuni dei comuni chiamati in causa non risulta essere mai stato richiesto:

che nella delibera non c'è alcun riferimento ad alcuna gara di appalto indetta per quest'opera per cui non sono chiare le ragioni e le procedure seguite per affidare i lavori a questa società;

che la giunta provinciale di Belluno ha bocciato con un documento il progetto del proseguimento affermando che ritiene più opportuno pensare al prolungamento internazionale della linea ferroviaria Venezia-Padova-Calalzo;

che in questo documento inoltre la provincia protesta per una decisione che ritiene sia stata assunta al di fuori di ogni logica programmazione, in spregio alle più elementari regole d'autonomia e di autodeterminazione delle popolazioni interessate; in questo documento la provincia esprime profonda preoccupazione per l'enorme impatto di tale opera su un territorio orograficamente complesso, unico per le bellezze ambientali e particolarmente fragile;

che la Commissione CEE ha proposto l'adozione di una decisione riguardante la rete stradale transeuropea per il 2002 che prevede, tra l'altro, il prolungamento autostradale o superstradale della A27 (Com. n. 31 del 27 maggio 1992);

che, intanto, la strada statale n. 51 di Alemagna, tra Longarone e Tai di Cadore, sta subendo interventi che le danno caratteristiche di superstrada,

l'interrogante chiede di sapere:

se le autorità competenti non intendano intervenire immediatamente chiedendo la revoca di una così grave e poco «trasparente» delibera, in attesa della stesura ormai prossima del nuovo piano triennale in cui si auspica una ridefinizione, rivalutazione e revisione di questa ed altre opere che si trovano nella stessa situazione;

se non si intenda verificare se esista una gara di appalto per questi lavori e la correttezza delle procedure di affidamento dei lavorì alla ditta 161ª SEDUTA

the second secon

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Batia; destano non poche perplessità, infatti, le circostanze per le quali non solo una società costituita in Italia con capitale straniero investe simili cifre in autostrade, opere considerate in genere non come «attività lucrative» ma come strumenti per soddisfare interessi e bisogni collettivi di comunicazione, ma sceglie di anticipare tutta la somma necessaria alla realizzazione del progetto, cosa rara in Italia, poichè gli enti costruttori e concessionari partecipano con, in media, il 30 per cento alla spesa mentre il resto è a carico dello Stato;

quali informazioni abbia fornito il Ministero dei trasporti alla Commissione CEE sui programmi dell'Italia relativi alla rete stradale transeuropea per il 2002, con particolare riguardo al collegamento Italia-Austria per la provincia di Belluno;

se non si consideri dannoso il permettere che nuove strade di transito internazionale affianchino quelle già esistenti attraversando il territorio in questione, con conseguenze ambientali intollerabili per la natura circostante e per chi vi abita;

se il Ministro dei lavori pubblici non intenda intervenire in questa vicenda con particolare decisione dando così un segnale chiaro della volontà di cambiare modo di lavorare in quel Ministero, così terribilmente segnato dalla precedente gestione del ministro Prandini;

se il Ministro dell'ambiente non intenda intervenire perchè l'approvazione dei prossimi progetti di fattibilità non avvenga su studi di valutazione d'impatto ambientale «fin qui eseguiti che ovviamente necessitano di verifica ed approfondimento» e che «inducano» a pensare che l'impatto ambientale avrà un bilancio positivo, ma su studi meglio definiti, e se non intenda vigilare attentamente sulla valutazione d'impatto ambientale nella fase esecutiva di questi progetti;

se non si intenda verificare la circostanza denunciata dal WWF per cui il consenso degli enti locali interessati non sarebbe mai stato chiesto e cosa si intenda fare perchè anche le autorità ed i cittadini interessati da questo, come da altri progetti, siano ascoltati.

(3-00582)

CHERCHI, TADDEI, PIERANI. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – In relazione all'andamento dei prezzi petroliferi, al netto delle imposte, in Italia e nella Comunità europea, nel periodo compreso fra il settembre 1991 (passaggio al regime di sorveglianza del prezzo della benzina) e il settembre 1992 (svalutazione della lira), gli interroganti chiedono di conoscere:

- 1) le valutazioni del Ministro sul fatto che è in aumento lo scarto fra i prezzi italiani, al netto delle imposte, rispetto ai corsi europei; in particolare, mentre il prezzo medio della benzina ha in Europa una riduzione di 10 lire al litro, in Italia registra un aumento di 14-18 lire al litro, con un maggiore onere di 1.200 miliardi di lire, su basi annue, per gli automobilisti;
 - 2) se ritenga che gli interessi del consumatore siano tutelati;
- quale iniziativa abbia adottato, nell'ambito dei propri poteri, per contrastare i fatti segnalati e per accrescere l'efficienza del sistema petrolifero italiano.

(3-00583)

161° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA, BOFFARDI, CONDARCURI, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Per sapere se siano a conoscenza che, a firma dei segretari confederali delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Ragusa e di circa 50 lavoratori della fabbrica di detersivi Ibla spa, è stato inviato alla procura della Repubblica di Ragusa, in data 12 maggio 1993, il seguente espostodenuncia:

«I sottoscritti lavoratori dipendenti della Ibla spa e le organizzazioni sindacali territoriali di CGIL-CISL-UIL ritengono opportuno rivolgersi alla procura perchè sia fatta piena luce sulle vicende della Ibla oggi in grave crisi e sul punto di essere "privatizzata".

La Ibla è nata dall'iniziativa di un privato locale che costituì la società e, al fine di reperire il capitale necessario, si rivolse all'ENI perchè entrasse nella società.

La giunta dell'ENI esaminò il progetto e, ritenendolo valido, approvò e finanziò l'iniziativa attraverso la controllata Indeni. Acquisì il 49 per cento del capitale sociale, allora 3 miliardi, e si impegnò a reperire e prestare alla società il capitale necessario al completamento della fabbrica, altri 15 miliardi circa preventivati.

L'ENI giustificò questa decisione con la necessità di trovare collocazione alla manodopera risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione nell'area chimica di Gela-Ragusa-Priolo, oltre che per creare nuove occupazioni; si è dichiarato più volte che dovevano essere occupati 250 lavoratori nel diretto e 250 nell'indotto.

Il privato iniziò la costruzione dello stabilimento e riuscì a completare i capannoni industriali e la palazzina degli uffici (1.800 metri quadrati), ottimamente rifinita; di contro scarsi risultati conseguì nella costruzione dell'impianto industriale vero e proprio.

L'impianto fu completato in seguito alla estromissione del privato, socio di maggioranza, ed all'intera acquisizione da parte dell'ENI, attraverso le sue consociate, del pacchetto azionario. Il privato ha più volte dichiarato di essere stato "vittima" dell'ENI e pare abbia o abbia avuto un contenzioso giuridico con la stessa.

Non sono, comunque, mai stati resi pubblici nè i motivi nè le condizioni della estromissione del privato, nè si è mai spiegato perchè una iniziativa nata a prevalenza privata sia diventata totalmente pubblica.

Intanto i ritardi accumulati avevano fatto lievitare notevolmente i costi e l'investimento previsto in circa 18 miliardi è arrivato a superare i 34 miliardi, senza considerare le perdite accumulate per la gestione.

La fabbrica, pur essendo nella condizione di produrre ottimi detersivi liquidi ed in polvere e pur disponendo di un ciclo completo, con la capacità di produrre anche la materia base (acido solforico), non è mai riuscita a penetrare in maniera significativa sul mercato.

Ciò è da addebitare ad un comportamento strano dell'ENI che, dopo aver finanziato l'iniziativa, non ha mai finanziato una seria campagna pubblicitaria per conquistare quote di mercato; è a tutti noto che è praticamente impossibile vendere detersivi senza pubblicità.

では、1000年の開発の対象を対象をあるというに対象には、それにおける

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

La Ibla, quindi, nata per collocare esuberi e per creare nuova occupazione, ha finito con il creare esuberi. Infati, da una punta massima di 140 occupati, è ridiscesa a 88 lavoratori attraverso trasferimenti (all'Enichem di Ragusa), prepensionamenti ed esodi incentivati e attualmente 18 lavoratori sono in cassa integrazione guadagni.

L'ENI ha successivamente, a partire del 1991, deciso di cedere la fabbrica a privati. Risulta che più di un anno fa l'ENI e l'Enichem hanno sottoscritto con la società Dacca di Catania una lettera di intenti. Questa notizia è stata confermata dai vertici della stessa società nel corso di una trattativa sindacale svoltasi in fabbrica.

Successivamente, nel dicembre 1992, la società Plánasia (finanziaria ENI subentrata nel controllo del pacchetto azionario di Ibla) procedeva alla pubblicazione di un bando sui principali quotidiani nazionali per la vendita dell'Ibla. A questo bando hanno risposto tre società e la Dacca è risultata, secondo il giudizio della Planasia, la più affidabile. Non è noto a quale prezzo venga venduta la Ibla, con le sue strutture (50.000 metri quadrati di terreno nell'area industriale, di cui 16.000 coperti a capannoni, 1.800 metri quadrati di uffici ed ottimi impianti industriali) nè quali garanzie avranno i lavoratori di mantenere in futuro l'occupazione.

La cessione, che pare avvenga a prezzo "politico", cioè di molto inferiore ai 34 miliardi spesi 10 anni fa ed anche al valore degli immobili, secondo quanto dichiarato nel corso dell'ultima trattativa sindacale dai vertici della società, garantirebbe occupazione a 60-70 lavoratori nel corso del prossimo triennio; dopo la Dacca sarebbe libera di compiere qualsiasi scelta. Anche nel corso del triennio eventuali inadempienze o riduzioni occupazionali farebbero scattare non meglio precisate penali a favore di Planasia, ma senza alcun beneficio per i lavoratori licenziati.

I lavoratori, preoccupati di questi delicati passaggi privato-pubblico e pubblico-privato di cui spesso sono vittime il contribuente ed i lavoratori, ritengono, con il presente esposto, di sollecitare l'intervento della SV per far luce sul passato e sul presente, perchè soltanto l'accertamento della verità potrà restituire, a quanti le hanno perdute, la serenità e la tranquillità, che rappresentano condizioni imprescindibili ai fini di un corretto sistema di relazioni e di una oculata e trasparente gestione dell'attività produttiva.

Si allega copia dell'interrogazione del senatore Scivoletto inviata al Ministro dell'industria e al Ministro dell'interno».

Considerato che la vicenda è stata già oggetto di interrogazioni sia alla Camera che al Senato, che ancora non hanno avuto alcuna risposta, gli interroganti chiedono di sapere, inoltre, quali misure si intenda adottare al fine di salvaguardare gli interessi dei lavoratori ed onde evitare che si intervenga dopo che siano stati consumati reati e la magistratura di conseguenza sia già intervenuta.

(3-00584)

BUCCIARELLI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione si è in passato avvalso della Biblioteca di documentazione pedagogica per la realizzazione di ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

servizi documentari e informativi per la scuola, mentre ha affidato al sistema di Monteporzio la gestione amministrativa del personale;

che il suddetto Ministero ha poi stipulato, secondo notizie stampa, un contratto con la Italsiel ridefinendo l'automazione dei servizi amministrativi del Ministero e inserendo nel nuovo contratto alcune attività già affidate alla Biblioteca di documentazione pedagogica in quanto attinenti ai suoi fini istituzionali:

che in passato si è già verificato un episodio di sovrapposizione con il servizio Scuolatel affidato per convenzione dal Ministero ad una ditta privata nel dicembre del 1991, relativamente all'anno 1992, pur essendo un analogo servizio da anni espletato dalla Biblioteca di documentazione pedagogica (Scuolatel) per conto del Ministero e da esso pubblicizzato nelle scuole con circolare ministeriale n. 47 del 28 febbraio 1990:

che il problema centrale è stabilire una reale complementarietà e distinguere le differenti competenze considerando il sistema di gestione amministrativa e la Biblioteca di documentazione pedagogica al centro del sistema di documentazione per la scuola italiana;

che il processo di automazione delle scuole non può essere visto solo sul piano delle procedure amministrative ma deve consentire una ricaduta in termini culturali ed una circolazione delle esperienze e della documentazione didattico-pedagogica e dei processi del sistema scolastico;

che in questo secondo ambito la Biblioteca di documentazione pedagogica ha dimostrato di avere le competenze, le strutture ed i servizi già attivi;

che non è accettabile inoltre che, a fronte degli oltre 800 miliardi per il contratto Italsiel e le notevoli risorse di personale destinate a questo, la Biblioteca di documentazione pedagogica abbia risorse minime e ancora irrisolti problemi di struttura e di stabilità del personale,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia attualmente l'orientamento della politica ministeriale in ordine al funzionamento e al ruolo della Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze.

(3-00585)

FRASCA. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. – Per sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che in contrada Trigna nel comune di San Nicola Arcella (Cosenza), il cui territorio è situato in una zona di grande interesse storico, turistico, paesaggistico e archeologico, è in atto la costruzione di un villaggio turistico detto del «bridge» al di fuori del rispetto di ogni norma giuridica, urbanistica ed ambientale su iniziativa di personaggi che godono di particolari protezioni politiche con intrecci di stampo mafioso;

in caso positivo, quali siano le ragioni per le quali finora sono rimaste inerti le competenti autorità dello Stato, ivi compresa la regione Calabria, che, pur essendo a conoscenza della devastazione della zona, non ha assunto alcuna iniziativa;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

quali provvedimenti intendano adottare per far interrompere tempestivamente la prosecuzione dell'opera ed accertare le responsabilità.

(3-00586)

FRASCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali. – Premesso che, con apposita interpellanza 2-00112 rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicata sul resoconto del Senato del 16 settembre 1992, il sottoscritto chiedeva di conoscere le incomprensibili ragioni per le quali si era provveduto al finanziamento della ristrutturazione del «Palazzo del Principe» nel comune di San Nicola Arcella (Cosenza);

precisato che la competente autorità giudiziaria, a seguito di una indagine durata oltre un anno, ha proceduto all'arresto del sovrintendente ai monumenti della Calabria, di uno dei progettisti, del costruttore dell'opera e di alcuni funzionari del catasto di Cosenza per reati vari,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali la succitata interpellanza sia rimasta senza risposta e, più particolarmente, se il Ministro per i beni culturali e ambientali abbia intrapreso una qualche iniziativa diretta ad accertare le irregolarità denunciate nell'interpellanza medesima, ivi comprese le responsabilità di ordine politico dinanzi alle quali stranamente sembrerebbe si sia arrestata la magistratura inquirente.

(3-00587)

FRASCA. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere:

se sia vero che il Ministero di grazia e giustizia ha disposto, nel dicembre 1992, una ispezione a carico del tribunale e della procura di Paola (Cosenza) e, nel caso che ciò corrisponda a verità, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali l'ispettore incaricato non avrebbe ancora redatto il relativo rapporto;

se sia a conoscenza che dall'ispezione sarebbero emerse gravi responsabilità a carico del presidente di quel tribunale;

se e quali provvedimenti siano stati adottati a seguito delle conclusioni cui sarebbe pervenuta l'ispezione.

(3-00588)

GUALTIERI. - Al Ministro della sanità. - Per conoscere quale valutazione dia il Ministro del seguente fatto.

Il 24 marzo 1993 il presidente della Farmindustria, dottor Ambrogio Secondi, ha indirizzato all'assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna la lettera che qui si riporta integralmente:

«Roma, 24 marzo 1993

Illustre assessore,

desidero richiamare la Sua cortese attenzione su una proposta di legge che la regione Emilia-Romagna risulta stia elaborando, relativa al contenimento della spesa farmaceutica ed istitutiva di un formulario regionale di terapia. 161^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Nel formulario regionale di terapia un'apposita Commissione regionale del farmaco classificherebbe i farmaci già inclusi in Prontuario terapeutico nazionale (PTN) in fasce di valore terapeutico.

Tale disposizione violerebbe la riserva di competenza riconosciuta allo Stato in materia di accertamento dell'efficacia terapeutica dei farmaci che viene controllata a livello centrale, tanto al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio quanto al momento dell'inclusione nel Prontuario terapeutico nazionale. Queste competenze statali sono esercitate, fra l'altro, con l'attiva collaborazione delle regioni nell'ambito della Commissione unica del farmaco (CUF).

Suscita, inoltre, forti perplessità un'operazione che risulterebbe essere indirizzata ad una riclassificazione delle specialità medicinali per uso umano, proprio nel momento in cui è stata prontamente recepita nell'ordinamento nazionale, con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, entrato in vigore il 12 marzo 1993, la direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione dei medicinali per uso umano. Il decreto legislativo n. 539 del 1992 individua specifiche e tassative categorie che devono essere definite, in ogni caso, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dei competenti organismi dell'amministrazione.

Inoltre, la previsione del collegamento della quota di partecipazione al Fondo sanitario regionale a carico dei cittadini per il costo dei farmaci, in modo differenziato, a seconda della fascia di valore terapeutico di appartenenza, oltre a contrastare con quanto già evidenziato, creerebbe una disparità di trattamento dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale.

Infine, appare illegittima la previsione di un aumento della percentuale di sconto a carico delle farmacie convenzionate, proporzionale a un prezzo unitario dei farmaci ad alto costo, in quanto la determinazione dei margini da riconoscere alla distribuzione e l'entità dello sconto a favore del Servizio sanitario nazionale sono fissate tassativamente per legge (legge n. 412 del 1991, articolo 4, comma 4) e non è prevista alcuna delega alle regioni per poter modificare i margini e gli sconti suddetti.

In considerazione di quanto sopra esposto, Le sarei grato se volesse valutare la questione al fine di evitare che un'eventuale normativa regionale abbia profili di illegittimità.

Con i più distinti ossequi

Ambrogio Secondi».

Pochi giorni dopo, il 6 aprile 1993, il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità ha inviato allo stesso assessore della regione Emilia-Romagna la lettera che si riporta altrettanto integralmente:

«Roma, 6 aprile 1993

Oggetto: Formulario regionale di terapia.

A quanto risulta, la regione Emilia-Romagna starebbe elaborando una proposta di legge per l'istituzione di un formulario regionale di terapia.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Nel formulario regionale di terapia un'apposita Commissione regionale del farmaco intenderebbe classificare i farmaci già inclusi nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale in fasce di valore terapeutico.

Tale ipotesi, se realizzata, confliggerebbe con la riserva di competenza riconosciuta allo Stato in materia di accertamento dell'efficacia terapeutica dei farmaci che viene controllata a livello centrale, tanto al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, quanto al momento dell'inclusione nel Prontuario terapeutico nazionale. Queste competenze statali sono esercitate, fra l'altro, con la collaborazione delle regioni nell'ambito della Commissione unica del farmaco (CUF), tramite gli otto componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale su indicazione delle stesse regioni.

In questo quadro suscita, inoltre, forti perplessità un'operazione che risulterebbe essere indirizzata ad una riclassificazione delle specialità medicinali per uso umano, proprio nel momento in cui è stata prontamente recepita nell'ordinamento nazionale, con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, entrato in vigore il 12 marzo 1993, la direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione dei medicinali per uso umano. Il decreto legislativo n. 539 del 1992 individua specifiche e tassative categorie che devono essere definite, in ogni caso, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di competenti organismi dell'amministrazione.

Infine, la previsione della quota di partecipazione a carico dei cittadini, per alimentare il Fondo sanitario regionale in ragione della spesa farmaceutica, in modo differenziato e collegato alla fascia di valore terapeutico di appartenenza, oltre a contrastare con quanto già evidenziato, creerebbe una disparità di trattamento dei cittadini stessi nei confronti della generalità degli altri cittadini tutelati dal Servizio sanitario nazionale.

Le considerazioni svolte inducono a prospettare l'opportunità di un riesame delle valutazioni regionali sulla proposta legislativa in questione, ad evitare che la emananda normativa della regione Emilia-Romagna possa eventualmente contenere profili di illegittimità nei confronti di norme ordinarie e costituzionali.

Il Direttore generale (professor Duilio Poggiolini)».

Visti i due testi, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di utilizzare direttamente il presidente della Farmindustria come responsabile del servizio farmaceutico del Ministero.

(3-00589)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINTO. – Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente. – Premesso:

che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con nota del 23 aprile 1993, indirizzata alle regioni ed alle province autonome, ha

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

dettato norme, criteri e modalità concernenti i programmi zonali di cui al regolamento CEE n. 2078/92;

che il termine di presentazione dei relativi programmi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte delle regioni interessate è stato fissato al 31 maggio 1993;

che solo nei giorni scorsi è stato pubblicato il testo dell'accordo di programma (firmato dai ministri Diana e Rutelli) per il cofinanziamento di interventi agro-ambientali di cui al citato regolamento CEE n. 2078/92;

che l'articolo 3 dell'accordo di programma limita il cofinanziamento a sostegno delle attività realizzabili nel solo ambito dei parchi nazionali;

che il dichiarato obiettivo dell'anzidetto sostegno in materia agricola-ambientale è quello di assicurare agli agricoltori una integrazione di reddito in relazione ad attività che abbiano effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale (articolo 4);

che beneficiari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscano ad una o più delle specifiche tipologie previste nei programmi;

che tra queste vanno segnalate quelle relative a:

- a) sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci; mantenimento delle riduzioni già effettuate; introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- b) estensivazione o mantenimento delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a); mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato; riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;
- c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggiera;
- d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali; cura dello spazio naturale e del paesaggio; allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione;
 - e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati;
- f) ritiro di seminativi dalla produzione per almeno 20 anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali; salvaguardia di sistemi idrologici;
- g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative;

che la non facile adesione ai programmi anzidetti, in relazione all'ormai vicina scadenza dei termini, rischia di vanificare le pur provvide ed importanti iniziative che possono essere assunte dai soggetti interessati,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga utile ed opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi dal 31 maggio 1993 al 15 luglio 1993.

(4-03283)

RUFFINO. – Al Ministro delle finanze. – Per conoscere quale esito abbia avuto l'esposto che in data 17 maggio 1991 la signora Maria Sofia

ラースとの場所に発展される。ウーダースのであり、またない。

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Mascarini in Rosso – nata a Melegnano (Milano) il 25 marzo 1944 e residente a Varazze, via Lenchè 33 – indirizzava al Servizio ispettivo del Ministero delle finanze in merito alla liquidazione delle imposte di successione in seguito al decesso del padre Enrico Mascarini avvenuto il 5 dicembre 1982 (denuncia di successione n. 95, volume n. 53 dell'ufficio del registro di Lodi).

Considerato:

che in tale ricorso la Mascarini esponeva dettagliati e precisi elementi di responsabilità nei confronti dell'ufficio del registro di Lodi liquidatore dell'imposta, a causa di una valutazione dell'asse ereditario immobiliare del tutto incongrua e, addirittura, inferiore ai valori catastali;

che il provvedimento dell'ufficio (che dichiara congruo il valore denunciato) è anteriore al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) che esclude gli accertamenti quando le dichiarazioni degli interessati sono pari o superiori al valore desumibile dalla rendita catastale moltiplicata per 80 e per il coefficiente IRPEF;

che la ricorrente non ha ricevuto alcuna risposta nè da parte del Ministero delle finanze nè da parte dell'ufficio ispettivo, nonostante i solleciti;

che l'unico risultato conseguito sembra essere quello di una denuncia integrativa effettuata dal fratello della ricorrente, che ha denunciato un valore di gran lunga superiore a quello effettivo per i beni pervenuti in successione a favore della signora Maria Sofia Mascarini in Rosso,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati e quali siano le risultanze dell'inchiesta ispettiva anche per ovviare ad una facile conclusione e cioè che subiscano danni e pregiudizi coloro che vogliono essere rispettosi della legge.

(4-03284)

TURINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso:

che con il decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993 all'articolo 2 il Governo ha disposto che i pensionati che continuano a prestare lavoro dovranno versare, a fondo perduto, all'INPS il 27 per cento sui contributi per le collaborazioni portando così la loro tassazione complessiva ad oltre il 70 per cento (IRPEF più tassa sulla salute più contributo INPS);

che questo provvedimento è anticostituzionale in quanto viola gli articoli 4, 47 e 53 della Costituzione repubblicana;

che questa disposizione, oltre ad essere iniqua, farà aumentare l'evasione fiscale (in quanto i più saranno retribuiti in nero) ed aggraverà così i bilanci delle piccole e medie aziende già colpite dallo stesso decreto-legge con una ulteriore inspiegabile tassazione dell'I per cento.

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga, in sede di conversione, di espungere tale disposizione dal decreto-legge.

(4-03285)

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1993

CANDIOTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che nel corso del seminario nazionale di studi sull'insegnamento della stenoscrittura – trattamento parola testi, dati e informazioni – classe di concorso A089 – LXXXIX – autorizzato con circolare del Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione n. 12381/JR del 5 marzo 1993 e svoltosi, dal 1° al 3 aprile 1993, presso l'istituto tecnico commerciale statale «Antonio Gramsci» di Milano, sono state evidenziate persistenti ed ingiustificate discriminazioni, da parte dei presidi degli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi commerciali, sociali e turistici, che provocano una situazione di soprannumerarietà dei docenti di stenografia – classe di concorso A089 – LXXXIX – dovuta alla loro esclusione dai corsi sperimentali «Igea», «Erica», «'92», «Ermes» e «Brocca», situazione causata da una normativa poco organica, e non dovuta al calo demografico;

che detta discriminazione è in contrasto con la sentenza n. 985 del 14 settembre 1992 del TAR della Lombardia – sezione staccata di Brescia e con la nota protocollo n. 1156/div. VIII del 6 agosto 1992 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale si ribadisce che la «trattazione dei testi» è affidata anche ai docenti di stenografia – classe di concorso A089 – LXXXIX;

che, in particolare, si è rilevato che i presidi dei predetti istituti non inseriscono nell'attività educativo-didattica la strumentazione informatica degli stenoterminali, imponendo, per espletare la programmazione della disciplina laboratorio – trattamento parola e testi, solo macchine automatizzate al fine di relegare la «professione docente» a «tecnici di laboratorio», meri esecutori delle lezioni teoriche di altri docenti (matematica, informatica, economia aziendale);

che nel corso del medesimo seminario si è, inoltre, sollecitata – all'unanimità – una riformulazione del programma didattico – pedagogico di stenografia – trattamento parola, testi, dati e informazioni programmando celermente un incontro tra le rappresentanze governative e il presidente nazionale dell'Unione professionale stenografica italiana, professor Rosario Leone;

che si è quindi chiesta la rapida approvazione del provvedimento riguardante il corso di laurea con indirizzo in stenografia, così come previsto dal disegno di legge n. 1324 presentato alla Camera dei deputati;

che si è ancora sollecitato l'inserimento dell'insegnamento di stenografia tra le discipline oggetto degli esami di maturità degli istituti tecnici e professionali di Stato,

si chiede di sapere:

se non si intenda assumere adeguate iniziative in ordine ai punti sopra elencati;

se non si ritenga di dover dare adeguata ed immediata risposta ai precedenti atti ispettivi presentati dall'interrogante e vertenti sulle medesime materie.

(4-03286)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che in data 14 febbraio 1986 con domanda n. 583284 (posizione Cassa pensioni dipendenti enti locali n. 7699733) il signor Giuseppe

TO THE STATE OF THE

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

Bertoni, nato il 6 gennaio 1941, dipendente di ruolo dell'amministrazione comunale di Rezzato (Brescia), presentava domanda per ottenere al ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 ai fini del trattamento pensionistico;

che l'INPS di Brescia in data 30 novembre 1987 rilasciò elaborato TRC;

che lo stesso INPS di Brescia rilasciò ulteriore elaborato in data 5 maggio 1989;

che nulla è stato comunicato dalla competente Cassa pensioni dipendenti enti locali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che a sette anni dalla domanda suddetta un cittadino riesca ad ottenere certa e definitiva risposta in ottemperanza ad un suo elementare diritto.

(4-03287)

DI NUBILA. - Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. - Premesso:

che la sezione penale del tribunale di Potenza ha disposto che il signor Antonio Sciarra, all'atto della scarcerazione dalla casa circondariale di Melfi, sia sottoposto a soggiorno obbligato nel comune di Roccanova (Potenza) per la durata di tre anni;

che la giunta ed il consiglio comunale di Roccanova, interpreti della reazione della cittadinanza, hanno espresso la loro contrarietà a tale provvedimento, motivata sia dal fatto che analoghe presenze nel recente passato hanno causato turbativa dell'ordine pubblico sia per l'impossibilità per quel comune di offrire una qualche soluzione alloggiativa e opportunità di lavoro;

che quel consiglio comunale ha chiesto l'immediata revoca del provvedimento e la cancellazione del comune medesimo dall'elenco dei comuni sedi di soggiorno obbligato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sul provvedimento sopracitato che introduce una turbativa, del tipo denunciato, in una piccola comunità, che rappresenta un contesto sociale sano e ancora non contaminato da allarmi criminosi;

se non si ritenga di cancellare il comune di Roccanova dall'elenco dei comuni sedi di soggiorno obbligato e di valutare, nelle sedi opportune, la necessità di pervenire al superamento dell'istituto del soggiorno obbligato, da più parti ritenuto anacronistico nell'attuale contesto sociale quale strumento giuridico efficace di prevenzione e di sanzione penale riparatoria.

(4-03288)

NERLI. - Al Ministro dei trasporti. - Visto:

che il nuovo orario estivo messo in atto dalle Ferrovie dello Stato spa sopprime, senza nessun criterio razionale e funzionale, molte linee della tratta Siena-Chiusi-Roma, della Siena-Grosseto e della Siena-Empoli-Firenze;

che ciò crea disagio ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti e alle attività economiche della città e della provincia di Siena e non prefigura nessuna integrazione logica tra i diversi sistemi di trasporto;

26 Maggio 1993

che risulta risibile l'intenzione di «risparmiare» risorse,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di intervenire con urgenza al fine di rimuovere tali assurde ed immotivate scelte compiute dalle Ferrovie dello Stato spa.

(4-03289)

VISIBELLI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che con ordinanza n. 1 emessa in data 3 gennaio 1984 l'allora sindaco del comune di Bisceglie (Bari) disponeva la chiusura dei locali adibiti al cinema comunale «Garibaldi»;

che tale ordinanza era motivata dall'esigenza di effettuare lavori necessari per l'adeguamento dei locali del cinema «Garibaldi» alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, e nella nota prefettizia n. 9079/18.19 spett. del 5 ottobre 1983, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

che a partire da quella data nessun lavoro è stato predisposto, mentre un progetto redatto dall'architetto Boeri proponeva il ripristino della struttura interna preesistente, con un impegno di spesa troppo gravoso per le casse comunali;

che nessun reale interessamento ha fatto seguito alle proposte formulate dalla «Associazione amici del teatro Garibaldi», all'uopo costituita, che tra l'altro suggeriva una più razionale soluzione tecnica alle esigenze di restauro, il possibile coinvolgimento di un ente privato e le eventuali destinazioni d'uso di tutti gli ambienti che si andrebbero a rendere funzionali;

che il grave stato di abbandono in cui versa la struttura sta determinando la progressiva distruzione della stessa, con relativo distacco di tegole dal tetto, di muratura dalle finestre, di distruzione del sipario ed altro, invero tutte situazioni puntualmente denunciate al sindaco di Bisceglie dall'«Associazione amici del teatro Garibaldi»,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare non solo il totale decadimento di una sì importante struttura, ma anche per attivare ogni possibile iniziativa atta a favorire l'immediato e completo recupero della stessa.

(4-03290)

PARISI Vittorio. - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Premesso:

che l'elezione del sindaco e della giunta municipale di Piacenza è avvenuta il giorno 15 maggio 1993, con metodi non certo trasparenti e con un margine di voti minimo (27 voti) di maggioranza, a quattro ore dalla scadenza del sessantesimo giorno, termine fissato dalla legge n. 142 del 1990, dopo continui patteggiamenti e trattative, che non hanno coinvolto solo i consiglieri comunali, come si vuole far credere, ma anche e come sempre le segreterie dei partiti e, con maggior evidenza, quella della Democrazia cristiana;

che in tale seduta, mentre si stava dibattendo il documento programmatico della proponente maggioranza, al solo fine di votare a tutti i costi il nuovo sindaco, in completa violazione – ad avviso

26 Maggio 1993

dell'interrogante – del regolamento e dello statuto comunale vigente, è stata imposta, a meno di sette ore dal termine ultimativo delle ore 24 del sessantesimo giorno prescritto dalla legge n. 142 del 1990, con voto espresso a maggioranza, la deliberazione di conclusione del dibattito generale entro le 19,30 e la limitazione delle dichiarazioni di voto entro le ore 22, termine dopo il quale si sarebbe dovuto procedere alla votazione, avvenuta invece alle ore 20 circa;

che, a poche ore dalla scadenza che avrebbe visto lo scioglimento del consiglio, la tardiva e salvifica manifestazione di una interpretazione dell'articolo 34 della legge n. 142 del 1990 ha tolto alle minoranze il diritto e la possibilità di fare opposizione fino in fondo: è questo un aspetto di quella tendenza autoritaria e restrittiva delle basi democratiche delle nostre istituzioni che ha cominciato il suo cammino con la modifica della legge elettorale in senso maggioritario;

che, secondo alcune voci, il Ministero dell'interno avrebbe fornito una sua interpretazione del già citato articolo 34, quarto comma, della legge n. 142 del 1990, nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 maggio 1993 e che tale parere sarebbe stato reso su pressante richiesta di privati cittadini o del prefetto di Piacenza,

si chiede di sapere:

a chi sia stato fatto pervenire il summenzionato ed eventuale parere (telefonicamente o via fax o per altre vie) del Ministero dell'interno;

se il Ministro dell'interno non intenda, alla luce dei fatti conosciuti e sopra descritti e delle gravi e persistenti violazioni di legge, regolamenti e norme statutarie verificatesi nel corso della seduta del consiglio comunale di Piacenza, svoltasi nei giorni 14 e 15 maggio 1993, di dover proporre lo scioglimento del consiglio comunale medesimo per consentire lo svolgimento di elezioni anticipate subito perchè solo esse sono la vera occasione per far parlare i veri protagonisti: i cittadini.

(4-03291)

MEDURI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che gli avvocati del foro di Reggio Calabria sono in sciopero di protesta contro la sospensione delle udienze civili della prima sezione del tribunale, istruttorie e collegiali, della sezione agraria, della sezione esecuzioni immobiliari:

che la drammatica situazione denunziata attraverso lo sciopero vede organici scoperti in misura rilevante e, comunque, insufficienti per numero dei magistrati, nonchè per i loro collaboratori e gli ausiliari, enorme arretrato di processi in attesa di definizione, rinviati a lungo termine, irrazionale distribuzione del personale tra i vari uffici, trasferimento di magistrati ad altre sedi senza la contestuale copertura dei posti che restano vacanti;

che il blocco della giustizia civile produce incalcolabili danni ai cittadini che ad essa devono ricorrere, con conseguente sfiducia nella capacità delle istituzioni dello Stato di rispondere in modo adeguato alla domanda di giustizia che è dovere imprescindibile dello Stato medesimo, soprattutto nelle zone ad alto tasso di criminalità comune ed

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

organizzata che va fronteggiata, anche e soprattutto, attraverso una giustizia civile tempestiva e soddisfacente;

che da ultimo la crisi della giustizia civile a Reggio Calabria produce conseguenze gravi sul modesto reddito del lavoro autonomo nella città e incide negativamente addirittura sulla possibilità dell'esercizio della pratica forense da parte dei neolaureati, impossibilitati a conseguire i risultati numerici di partecipazione alle udienze richiesti dalle norme in vigore,

l'interrogante chiede di sapere quali immediate misure si intenda adottare o promuovere per risolvere con ogni urgenza la delicata e grave situazione sopra denunziata, da tempo all'attenzione dell'ordine forense di Reggio Calabria, che interpreta non soltanto l'acuto disagio dei suoi iscritti, ma soprattutto la preoccupata ed indignata protesta dell'intera comunità cittadina.

(4-03292)

GARRAFFA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – In relazione alla decisione del Ministro delle poste onorevole Pagani di concedere alle emittenti del gruppo Fininvest l'uso di frequenze radiotelevisive per la trasmissione delle tappe del Giro ciclistico d'Italia;

premesso:

che il gruppo Fininvest è un gruppo imprenditoriale privato, che segue quindi una logica di profitto;

che tale gruppo ha acquistato i diritti di trasmissione del Giro d'Italia in evidente mancanza dell'essenziale presupposto della possibilità di usare le frequenze necessarie;

che ciò deriva dal fatto che le frequenze sono un bene pubblico, di cui è titolare la pubblica amministrazione che le gestisce nei modi e nelle forme previste dalla legge;

che la RAI è l'azienda incaricata del servizio pubblico radiotelevisivo, che essa paga al Ministero delle poste un canone per l'uso delle frequenze radiotelevisive che ha in concessione e che i cittadini sono a loro volta tenuti a versare un canone di abbonamento alla RAI, di cui da tempo è chiarita la natura fiscale:

che il Ministro delle poste, responsabile dell'interesse pubblico nel settore sul quale ha competenza, avrebbe dovuto tutelare l'interesse della RAI, quanto meno consentendo a quest'ultima di muoversi in condizione di parità rispetto ai privati,

l'interrogante chiede di sapere:

- se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali:
- la RAI non ha potuto trasmettere il Giro d'Italia mentre ciò è possibile alle emittenti del gruppo Fininvest;
- si è deciso a diritti di trasmissione ceduti di consentire l'utilizzazione da parte di un *network* privato di frequenze radiotelevisive di proprietà dello Stato;
 - se il Ministro in indirizzo non ritenga che venga chiarito:
- se la società del gruppo Fininvest avesse fin dall'inizio i requisiti necessari a concorrere all'assegnazione dei diritti di trasmissione;
- se la RAI non abbia subìto ingiustificati danni in seguito al mutamento della sua condizione di parità rispetto alle concorrenti società del gruppo Fininvest;

か Walter water January 1000年 1000年

一种一种一种一种一种

26 Maggio 1993

se la decisione del Ministro delle poste sia stata assunta coerentemente alla sua posizione istituzionale e appaia congruamente e correttamente motivata;

se, dopo opportuna indagine, il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga che emergano responsabilità di carattere politico o di altro genere e quali determinazioni, in quest'ultimo caso, intenda assumere.

(4-03293)

MANFROI. - Al Ministro dell'ambiente. - Premesso:

che la legge n. 319 del 1976 prevede, nella allegata tabella A, dei limiti di accettabilità per quanto riguarda i parametri batteriologici, mentre la tabella 2 del PRRA del Veneto non prevede per gli scarichi delle pubbliche fognature afferenti il bacino idrografico del Piave alcun limite;

che spesso agli amministratori pubblici vengono contestati reati in violazione alla predetta legge n. 319 del 1976 in quanto la carenza di finanziamenti non consente loro di adeguare gli impianti di depurazione delle pubbliche fognature,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno emanare norme chiare ed univoche atte a risolvere qualsiasi dubbio in merito ai parametri batteriologici previsti dalla legge citata;

se non sia opportuno fornire le amministrazioni pubbliche dei mezzi economici necessari ad evitare che alcuni magistrati, ad avviso dell'interrogante particolarmente «occhiuti» per certi tipi di reato, non riempiano le patrie galere di sindaci la cui unica colpa è quella di servire uno Stato che non gli consente di compiere il loro dovere.

(4-03294)

DI NUBILA. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso:

che organi di informazione evidenziano che il signor Davide Giacalone, stretto collaboratore dal 1987 al 1991 dell'ex Ministro delle poste onorevole Mammì ed «estensore materiale della legge sulla regolamentazione delle televisioni private, quando lasciò il Ministero ottenne subito un posto alla Fininvest»;

che tale legge ebbe un *iter* tormentato, tale da causare una crisi di Governo, ed il dibattito parlamentare pose accenti vivaci e preoccupati su retroscena possibili, che potevano influenzare, in modi non leciti, la trasparenza delle decisioni e la serenità del voto della massima istituzione democratica;

che quei dubbi gravi di inquinamento hanno accompagnato l'iter legislativo e permangono tuttora in larga parte dell'opinione pubblica;

che la circostanza denunciata di rapporto consolidato e retribuito tra Giacalone e la Fininvest allunga ed aggrava tante ombre di illiceità e di comportamenti delittuosi, quale è quello di «cassiere» contra legem attribuito allo stesso Giacalone da notizie riportate dagli organi di stampa,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo ritenga di adottare, pur nel doveroso rispetto dell'azione della

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1993

magistratura, al fine di ricercare e far anche conoscere all'opinione pubblica la verità sulle circostanze denunciate, anche a tutela della certezza di serenità delle decisioni assunte dal Parlamento, sulla cui dignità e sovranità non può e non deve ricadere l'ombra di interferenze gravemente sospette – come quella riferita in merito alla legge sulla emittenza privata – di singoli e specifici soggetti e settori politici.

(4-03295)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00580, del senatore Zoso, sull'istituzione in provincia di Vicenza di una sezione staccata dell'Istituto centrale del restauro, e 3-00585, dei senatori Bucciarelli ed altri, sul funzionamento ed il ruolo della Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00583, dei senatori Cherchi ed altri, sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

λ			